



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 235

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 9 dicembre 2009

## I N D I C E

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 3 <sup>a</sup> (Affari esteri) . . . . .	Pag. 3
6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) . . . . .	» 8

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	Pag. 14
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 15
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 18
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 24
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 29
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 42
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 45
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 49
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 53

### Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . .	Pag. 144
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 152
Per la semplificazione . . . . .	» 156

### Sottocommissioni permanenti

10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo - Pareri . . . . .	Pag. 160
--	----------

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag. 161
------------------------	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-APL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

Mercoledì 9 dicembre 2009

**11<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione***DINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1908) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, nel riferire sul disegno di legge in titolo, si sofferma in primo luogo sull'articolo 3, il quale novella gli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale. In particolare, il delitto di uccisione di animali (articolo 544-*bis*) è modificato attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione, ne consegue che la fattispecie si realizza quando chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale. Il delitto di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-*ter*, è integralmente riscritto. Rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge, in primo luogo, elimina il requisito della crudeltà nella condotta; in secondo luogo, aumenta la pena prevedendo la reclusione da 3 a 15 mesi o la multa da 3.000 a 18.000 euro e, infine, prevede il delitto di maltrattamento anche quando l'animale da compagnia è sottoposto a interventi destinati a modificarne l'aspetto o ad incidere sulle corde vocali, a meno che non si tratti di interventi terapeutici eseguiti da un veterinario ovvero per impedire la riproduzione dell'animale. Al riguardo osserva inoltre come la disposizione non rechi una

definizione di animale da compagnia, contenuta invece nel successivo articolo 4. Quest'ultima norma prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. Più precisamente la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. Sottolinea poi, come, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge preveda la confisca dell'animale, che sarà affidato alle associazioni o enti già individuate dalla legge del 2004, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Passa quindi ad illustrare gli articoli da 5 a 7, i quali prevedono, invece, illeciti amministrativi, individuandone le relative sanzioni e definendone il procedimento di applicazione delle stesse. In particolare, l'articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale, l'autore della condotta sia soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto privo di sistemi di identificazione individuale (comma 1); da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto in violazione della legge, salva la possibile regolarizzazione (comma 2) ovvero per chiunque trasporti, ceda o riceva animali introdotti illegalmente (comma 3); ed infine da 1.000 a 2.000 euro per ogni animale introdotto o trasportato di età inferiore a 12 settimane o proveniente da zone sottoposte a misure restrittive (comma 4). Con riferimento all'illecito amministrativo contemplato dal comma 2, sottolinea l'opportunità di precisare il richiamo alla violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Dopo aver dato conto dell'articolo 6, il quale disciplina le sanzioni amministrative accessorie a carico del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale che commetta più violazioni delle disposizioni dell'articolo 5, al fine di aumentare l'efficacia deterrente della sanzione, si sofferma sull'articolo 7, il quale delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.

Il relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione BETTAMIO (*PdL*) illustra i profili di competenza della Commissione affari esteri.

Soffermandosi anzitutto sui contenuti della Convenzione, ricorda che essa si compone di un preambolo e di 23 articoli: tra questi assume particolare rilievo l'articolo 2, in base al quale ciascuna delle Parti si impe-

gna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto agli animali randagi. È inoltre previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione, ovvero prevederne l'applicazione a ulteriori categorie di animali. Viene peraltro salvaguardata la vigenza di tutti gli altri strumenti per la protezione degli animali e delle specie selvatiche.

Gli articoli 3 e 4 fissano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. È previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né abbandonarlo. Inoltre la responsabilità della salute e del benessere dell'animale è in capo al proprietario o a chi se ne occupi. Tuttavia, ove l'animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività esso non dovrà essere adibito ad animale da compagnia.

Gli articoli da 5 a 7 riguardano la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. L'articolo 8 regola la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. È stabilito che chi eserciti le citate attività e chi intenda intraprenderne una, sia tenuto a dichiararlo all'autorità competente, indicando, oltre alle specie animali oggetto dell'attività, le persone responsabili e i locali e le attrezzature da utilizzare. È fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora ciò comporti un rischio per la salute e il benessere, ovvero per le condizioni minime di corretto mantenimento (articolo 9).

Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Sono vietati gli interventi destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi (ad esempio, il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l'asportazione di unghie o denti). Unica eccezione saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse dell'animale.

L'uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, salvi i casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale.

Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurre il numero qualora rappresenti un problema: tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze all'animale, sia per la cattura, sia per il mantenimento e la soppressione.

L'articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere la conoscenza della Convenzione. In particolare si dovrà scoraggiare l'uso degli animali da compagnia

come premio od omaggio, come anche il loro acquisto superficiale e la destinazione di animali selvatici ad animali da compagnia.

Gli articoli 15 e 16 riguardano rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento.

Infine, gli articoli da 17 a 23 recano le clausole finali della Convenzione, alla quale è aperta la firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il disegno di legge di ratifica si compone di otto articoli: i primi riguardano l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2) mentre i restanti introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, già illustrate dal relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione.

Ciò premesso, auspica una celere definizione del provvedimento.

È aperta la discussione generale.

La senatrice GALLONE (*PdL*) esprime apprezzamento per la decisione del Governo di procedere finalmente, dopo oltre 20 anni, alla ratifica della Convenzione in esame. Al riguardo osserva come l'inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati di maltrattamento degli animali da compagnia possa avere un rilevante effetto deterrente. Conclude rilevando come il sanzionare trattamenti inumani nei confronti degli animali si debba considerare un segno di civiltà tale da dover contraddistinguere tutti gli ordinamenti nazionali.

Il sottosegretario Francesca MARTINI fa presente preliminarmente che l'ordinamento italiano ha già in larga parte recepito il contenuto della Convenzione in esame attraverso norme sia nazionali sia regionali. In particolare un ruolo fondamentale è stato svolto dalla legge n. 281 del 1981, sulla cui revisione si è avviato un dibattito. La decisione di procedere, dopo oltre 20 anni alla ratifica della Convenzione indica la specifica volontà del Governo di implementare le forme di tutela degli animali anche nel rispetto della mutata sensibilità collettiva sul tema. Per quanto riguarda più nel dettaglio il disegno di legge, particolarmente rilevante appare la previsione del reato di introduzione illegale di cuccioli, la cui importanza è legata anche ai risvolti di carattere sanitario che l'ingresso illegale di animali non vaccinati o comunque allevati in modo disumano può comportare. Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente DINI propone di fissare per venerdì 11 dicembre 2009, alle ore 16 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 850, 851 E 852*

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva come l'esame dei disegni di legge nn. 850, 851 e 852 sia stato avviato ormai quasi un anno fa e come la discussione generale si sia sostanzialmente arenata. Chiede pertanto alla Presidenza, qualora non vi siano colleghi interessati ad intervenire in sede di discussione generale, a valutare l'opportunità di dichiarare concluso il dibattito e a fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore CASSON (*PD*) si associa ai rilievi testé formulati osservando come si stia verificando con riguardo ai disegni di legge citati una situazione analoga a quella verificatasi in relazione alla Convenzione ONU in materia di corruzione, laddove le continue richieste di rinvio da parte del Governo servirono unicamente a rallentare l'esame del provvedimento.

Si associa pertanto alla richiesta di fissare un termine per la conclusione della discussione generale e successivamente per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore CENTARO (*PdL*), tenuto conto del rilievo delle tematiche oggetto dei disegni di legge citati, ritiene che si possa, entro la fine del mese di gennaio, procedere alla conclusione della discussione generale, fissando successivamente un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ritiene che sia preferibile attendere che il Governo chiarisca il proprio intendimento sui disegni di legge e concludere la discussione generale solo successivamente.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) fa presente che solo in relazione all'Atto Senato 850 il Governo ha chiesto la sospensione dell'esame preannunciando la presentazione di un proprio disegno di legge mentre con riguardo alle altre proposte di legge il Governo ha solo preannunciato la presentazione di proposte emendative.

Il presidente DINI, tenuto conto del dibattito testé svoltosi, invita il Governo a chiarire quanto prima il proprio orientamento sui disegni di legge in esame, e propone di rinviare alla fine del mese di gennaio la conclusione della discussione generale e l'eventuale fissazione di termini per la presentazione di emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta termina alle ore 16.*

## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 9 dicembre 2009

3<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
CURSI

*Interviene il presidente dell'Associazione bancaria italiana, dottor Corrado Faissola, accompagnato dal dottor Giovanni Sabatini, direttore generale, dal dottor Domenico Santececca, Direttore centrale Area Imprese, dal dottor Gianfranco Terriero, direttore centrale Area Studi, dal dottor Carlo Capoccioni, responsabile Funzione Relazioni Esterne, dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, responsabile Ufficio Relazioni Istituzionali e dalla dottoressa Ildegarda Ferraro, responsabile Ufficio Stampa.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del Presidente dell'Associazione bancaria italiana, in ordine ai risultati conseguiti dall'«Avviso comune» per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio**

Il presidente CURSI introduce la procedura informativa, invitando il dottor Faissola, Presidente dell'Associazione bancaria italiana, a svolgere la propria relazione.



Il presidente FAISSOLA, dopo aver consegnato alle Commissioni riunite una documentazione scritta, ripercorre l'evoluzione del quadro economico e normativo riguardante il sostegno alle piccole e medie imprese da parte del sistema bancario, prima della stipula dell'avviso comune per la sospensione dei debiti verso il sistema creditizio. Si sofferma successivamente sulla politica degli investimenti delle imprese, sottolineando che essa ha preso forma nell'ambito di un contesto economico internazionale (2006-2007) destinato poi a subire profonde modificazioni a seguito della crisi finanziaria.

Nello scenario delineato, precisa che le banche hanno continuato a sostenere il sistema delle piccole e medie imprese, nel perseguimento di un obiettivo largamente condiviso dall'ABI e dalle autorità politiche, atteso che esse rappresentano una ricchezza per il Paese meritevole di tutela.

Nel commentare la dinamica dei prestiti bancari fino al mese di ottobre 2009, puntualizza che essa ha dovuto tener conto del generale calo dei livelli di produttività e di redditività delle imprese, ma comunque non si è registrata una diminuzione nell'offerta di credito.

Successivamente focalizza l'attenzione sulle iniziative adottate dal sistema bancario a supporto delle piccole e medie imprese, segnalando la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti, l'Accordo Quadro con la SACE e la Dichiarazione di Intenti con la Banca europea degli investimenti e la Confindustria. Dopo aver descritto il contenuto e il funzionamento di tali accordi, sottolinea che con essi il sistema bancario ha messo a disposizione adeguate risorse per finanziare investimenti da parte delle imprese e si sofferma quindi sulla natura dell'Avviso comune, specificando che esso prevede la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, la sospensione per un periodo analogo oppure per 6 mesi del pagamento della quota capitale relativa alle operazioni di *leasing* mobiliare e immobiliare e, infine, un differimento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

Informa altresì che l'ABI sta valutando le richieste formulate dalla Confagricoltura, dall'ANCE e da talune regioni, di prevedere specifici strumenti agevolativi per le imprese interessate, come ad esempio l'introduzione di una moratoria per le imprese agricole, di particolari agevolazioni sul piano di preammortamento dei prestiti alle imprese edili e di facilitazioni finanziarie per le imprese esecutrici di appalti pubblici.

Sottolinea che la procedura di concessione dei benefici previsti dall'Avviso comune rappresenta un'innovazione di grande rilievo, poiché si prevede, infatti, che la banca interpellata sia tenuta a fornire una risposta all'impresa richiedente nel termine di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, la quale, ricorrendo talune condizioni, si intende accolta salvo espresso e motivato diniego.

Evidenzia in seguito la positività dei primi risultati conseguiti dall'Avviso comune, facendo presente che si tratta delle operazioni effettuate fino al 31 ottobre 2009 e che su di essi si è già espressa con favore con la

stessa Confindustria. In proposito, precisa che le PMI hanno presentato circa 46.000 domande di sospensione, per un valore complessivo di debito residuo pari a 16 miliardi di euro; nel primo periodo di applicazione dell'Avviso comune sono state analizzate quasi 39.000 domande per un controvalore di 13,4 miliardi; sono state considerate inammissibili circa 2.000 domande, per carenza dei requisiti previsti, per un controvalore di 0,5 miliardi. Aggiunge che sono state accolte 27.000 domande per un controvalore di 9,9 miliardi, che quelle ritenute ammissibili e ancora in corso di valutazione sono pari a oltre novemila, per un controvalore in termini di debito residuo pari a 2,8 miliardi, e che, a dimostrazione dell'accoglimento delle richieste che soddisfacevano le condizioni previste, sono state respinte soltanto 590 domande, circa l'1 per cento del totale di quelle pervenute.

Nel fornire taluni dati sull'accoglimento delle domande riferite ai singoli settori economici, rimarca che la maggior parte si concentra nei comparti dell'industria, del commercio e dell'edilizia, mentre risulta particolarmente contenuto il numero di domande accolte con riferimento all'artigianato e all'agricoltura.

Prospetta quindi la preoccupazione del sistema bancario in merito alla mancanza di coerenza della normativa di settore e alla puntuale definizione degli obiettivi di carattere politico, poiché tali fattori rischiano a suo parere di indebolire sensibilmente la possibilità del sistema bancario di erogare credito alle piccole e medie imprese.

Dopo aver posto l'accento sull'origine esclusivamente finanziaria della crisi economica internazionale, osserva che tale circostanza ha permesso al sistema bancario italiano, ancora legato a uno schema tradizionale di intermediazione di credito, di sopportare in una prima fase gli effetti della congiuntura negativa; tuttavia, la successiva propagazione della crisi all'economia reale, facendo diminuire la liquidità del sistema economico e la fiducia fra le imprese, ha provocato un forte aumento delle sofferenze bancarie, che, secondo le previsioni dell'ABI, si avvicineranno ai 20 miliardi annui nel medio periodo, rispetto ai 5,5 miliardi di due anni fa. In tale contesto ribadisce il ruolo tradizionale delle banche italiane, a sostegno del tessuto economico e produttivo, e specifica infatti che il loro attivo è rappresentato per una larghissima parte dagli impieghi verso le imprese e da una limitata presenza di prodotti finanziari ad elevato rischio.

Ravvisa quindi l'esigenza di una modifica del trattamento fiscale delle perdite sui crediti bancari, evidenziando infatti con disfavore che il regime attuale costituisce un incentivo per le banche a investire nel settore finanziario e non verso l'economia: se tuttavia l'obiettivo condiviso del decisore politico e del sistema bancario è quello di rafforzare la funzione di supporto all'economia, reputa coerente con tale impostazione una modifica del quadro fiscale di riferimento, che richiederebbe anche una valutazione più complessiva del carico che grava sulle banche per finalità di carattere solidaristico. Emerge poi a suo giudizio anche la necessità di modificare i coefficienti di patrimonializzazione previsti dall'accordo di Basilea 2, i quali rischiano infatti di penalizzare le banche italiane, che

svolgono un'attività di intermediazione finanziaria di carattere tradizionale.

Il presidente CURSI ringrazia il presidente Faissola per l'ampia ed esaustiva relazione svolta e ricorda i principali interventi di sostegno alle banche adottati dal Governo più di un anno fa nel momento di maggiore crisi dell'economia mondiale. Ritiene, a tale proposito, che in ragione degli interventi di salvaguardia del sistema bancario, gli istituti di credito dovrebbero garantire alle famiglie e alle imprese la liquidità necessaria. In relazione al credito a favore delle imprese, si sofferma sulla necessità che gli istituti di credito valutino attentamente non solamente le garanzie offerte dagli imprenditori, ma anche le idee, i progetti ed i piani industriali.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) richiede alcune precisazioni in merito al numero di domande di moratoria ricevute dalle banche associate all'ABI da parte delle imprese a seguito dell'«Avviso comune» dell'estate scorsa. Espresso apprezzamento per gli interventi predisposti a favore delle PMI, si sofferma sull'eccessiva durata dei processi civili, che rendono praticamente impossibile la riscossione dei crediti vantati da parte degli imprenditori nei confronti di altri imprenditori e della Pubblica amministrazione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rileva in primo luogo che quanto riferito dal presidente Faissola non coglie le crescenti difficoltà in cui sono incorse le PMI nell'accesso al credito, anche per importi molto esigui, da parte delle banche né reputa convincenti le osservazioni espresse sulla capacità di resistenza del sistema bancario italiano alla crisi.

Giudica viceversa condivisibile l'allarme lanciato dal Governatore della Banca d'Italia, a proposito dell'enorme massa di debito pubblico e privato esistente su scala globale, a causa della politica di numerosi Stati di espandere il debito pubblico per procedere al salvataggio delle banche e degli istituti finanziari in difficoltà. Tale circostanza rischia di dar luogo a pericolosi fenomeni speculativi, dovendosi scontare anche la prevedibile ripresa dei tassi di interesse su scala globale.

Dopo aver criticato le dichiarazioni dell'Amministratore delegato di uno dei principali gruppi bancari, secondo cui sarebbe condivisibile un intervento pubblico per avere maggiore stabilità finanziaria, ma non necessariamente per assicurare maggiore tutela ai risparmiatori, reputa infondata l'affermazione secondo cui le banche italiane non avrebbero contribuito alla diffusione di titoli tossici, poiché, al contrario, risulta che alcuni di essi sono stati proposti ai risparmiatori dal sito «Patti Chiari», gestito dall'ABI.

Conclude ritenendo fondamentale che il sistema bancario torni a valutare con oggettività e trasparenza l'effettivo merito di credito delle imprese, invertendo la tendenza negativa che sembra essersi affermata negli ultimi tempi.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ricorda che l'economia italiana si fonda prevalentemente sull'attività delle imprese di piccole e medie dimensioni, che costituiscono circa il 98 per cento delle realtà imprenditoriali italiane, ed evidenzia come la crisi economica sia stata originata da una crisi finanziaria. In relazione ai dati forniti dal presidente dell'ABI, rileva come le richieste di moratoria provenienti dalle imprese, 46.000 in un mese, risultano abbastanza esigue in considerazione delle circa 5 milioni di imprese che operano in Italia e di cui molte lamentano delle difficoltà ad onorare i debiti contratti con gli istituti bancari.

Si sofferma, infine, sui problemi che stanno affrontando le imprese artigiane ed evidenzia la necessità di rivedere il sistema di *rating* previsto dalle regole di Basilea 2 che, allo stato attuale, rendono ancora più difficoltoso l'accesso al credito delle PMI.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene necessario rafforzare l'offerta di credito in favore delle imprese agricole e artigiane, come peraltro messo in luce dall'esposizione svolta, la quale ha evidenziato il contenuto numero di sospensioni concesse a tali comparti produttivi.

Domanda quindi informazioni sul percorso di individuazione dei benefici da concedere alle famiglie in difficoltà sui mutui per l'acquisto della prima casa.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) chiede se è stata compiuta una ricognizione della situazione economica delle piccole e medie imprese italiane ed evidenzia l'esigenza di ampliare l'operatività dell'Avviso comune per dare maggiore sostegno alle microimprese, considerata la loro diffusione all'interno del tessuto economico, prevedendo specifici benefici sui loro strumenti di finanziamento, come il *leasing* e i mutui.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) concorda con l'osservazione secondo cui la tenuta del sistema bancario italiano di fronte alla crisi internazionale sia stata favorita dalla tendenza delle banche a evitare il ricorso a prodotti finanziari particolarmente complessi. Tuttavia ritiene doveroso sottolineare che la solidità del sistema bancario discende anche dalla sua vicinanza alle imprese operanti nel territorio di riferimento. In tale contesto, occorrerà tenere conto degli effetti della crisi economica sulla politica di investimenti delle PMI, spesso orientati dalle banche verso impieghi non ottimali e sarà altresì necessario che le banche recuperino la loro tradizionale impostazione di sostegno all'economia e di conoscenza delle caratteristiche economiche del territorio di riferimento.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*), presidente della 6<sup>a</sup> Commissione, sottolinea in primo luogo l'esiguità del numero di domande accolte sulla base dell'Avviso comune, rispetto al numero delle imprese potenziali beneficiarie, nonché del volume del debito residuo oggetto della sospensione. Sottolinea infatti che, pur tenendo conto che si tratta solo del primo periodo di applicazione dell'accordo, sarebbe stato possibile conseguire ri-

sultati migliori attraverso l'utilizzazione di criteri di concessione e gestione del credito più vicini al mercato e alla logica di impresa, da parte delle banche per autonoma decisione gestionale.

Nel rimarcare negativamente la farraginosità della procedura di concessione dei benefici prevista dall'Avviso comune, ribadisce che il dovere primario dell'ABI, in quanto organismo rappresentativo delle banche, sarebbe, al contrario, quello di elaborare, in autonomia, linee guida e criteri generali per rendere più razionale l'erogazione e la gestione del credito alle imprese, favorendo la brevità dei processi decisionali e la flessibilità delle modalità di restituzione del prestito.

Il senatore VETRELLA (*PdL*), a nome del Gruppo parlamentare PdL della 10<sup>a</sup> Commissione, rileva l'opportunità di rinviare il prosieguo dell'audizione ad altra seduta per consentire al presidente Faissola di fornire in tempi adeguati i numerosi chiarimenti richiesti dai senatori intervenuti.

Il presidente CURSI dichiara di condividere la proposta formulata dal senatore Vetrella e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La procedura informativa è dunque rinviata.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 dicembre 2009

**111<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

CENTARO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*SULL'ESAME DELL'ATTO DI GOVERNO N. 150*

Il presidente CENTARO, dopo aver preso atto della impossibilità di raggiungere il prescritto numero legale per l'esame dell'Atto del Governo all'ordine del giorno, chiede al rappresentante del Governo, tenuto conto del termine per l'espressione del parere e della particolare importanza delle tematiche oggetto dello schema di decreto legislativo, di attendere comunque la pronuncia della Commissione anche oltre la scadenza del termine.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI nel sottolineare l'importanza delle questioni oggetto dell'Atto del Governo a fini deflativi del contenzioso civile, auspica che l'esame del provvedimento possa essere avviato quanto prima in Commissione.

Il presidente CENTARO, apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2009

**71<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 (n. 161)**

(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, sul quale la Commissione affari esteri è chiamata a rendere osservazioni alla Commissione Istruzione. Ricorda che esso è disposto in base al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di immigrazione e condizione dello straniero e prevede che il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica, provveda annualmente all'emanazione del decreto per la fissazione del numero massimo di autorizzazioni all'ingresso e di permessi di soggiorno in favore degli studenti stranieri che intendono seguire corsi universitari in Italia.

L'articolo 46 del Regolamento attuativo affida agli atenei il compito di comunicare di anno in anno al Ministero dell'Istruzione il numero dei posti riservati agli studenti stranieri stabilito in base alla regolamentazione sull'accesso all'istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale.

Lo schema di decreto reca un unico articolo che stabilisce il numero di 51.420 autorizzazioni all'ingresso che potranno essere concesse dalle Ambasciate e Consolati all'estero per l'anno 2009-2010. Si tratta di

45.210 accessi ai corsi universitari e di 6.210 accessi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Ricorda che gli interessati, per usufruire in concreto di tale opportunità, dovranno seguire la procedura prevista per la richiesta del visto, ossia dimostrare il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso universitario e dei requisiti indicati dalla legge relativi alla disponibilità economica, all'assicurazione sanitaria, all'alloggio. Essi dovranno superare le prove selettive laddove richieste ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per l'accesso ai corsi universitari in Italia, indicati nella circolare del MIUR che annualmente viene pubblicata e diramata all'estero anche tramite la rete diplomatico-consolare.

Le Amministrazioni competenti verificano il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'ingresso e per il permesso di soggiorno richiesti per seguire il corso di laurea prescelto.

La mancata emanazione di analoghi decreti interministeriali per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, a causa di tardive comunicazioni dei limiti numerici da parte delle Università e Istituzioni, non ha inficiato la regolare emissione dei relativi visti.

Rispetto ai contenuti dello schema, riterrebbe peraltro opportuno segnalare alla Commissione di merito la sollecitazione nel senso di una semplificazione delle procedure volte a consentire agli studenti stranieri di svolgere percorsi di studio in Italia. Ricorda, a tale proposito, come gli atenei italiani ricevano un numero di studenti dall'estero nettamente inferiore alla media dei Paesi europei. Riterrebbe altresì necessario un invito ad un innalzamento dei limiti numerici massimi per l'accesso degli studenti stranieri alle università e agli istituti.

Fa osservare, infatti, che un maggiore interscambio culturale e di studi costituirebbe un importante fattore di apertura e progresso per il Paese.

Il sottosegretario Stefania CRAXI condivide i rilievi testé svolti dal relatore, considerando la tematica dell'incremento dello scambio di studenti universitari con i Paesi stranieri di grande rilevanza. Ritiene indispensabile proseguire nell'attuazione di politiche finalizzate al sostegno dell'internazionalizzazione delle università e degli istituti di formazione.

Il presidente DINI richiama la differente impostazione di altri Paesi, in cui la maturazione di esperienze di studio all'estero viene fortemente incoraggiata. Si associa ai rilievi del relatore nel senso di una maggiore apertura delle università italiane rispetto all'accoglienza di studenti stranieri, i quali potranno in tal modo venire a contatto con la lingua e con la cultura nazionali.

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) rileva, incidentalmente, come un'ulteriore problematica da valutare con attenzione sia quella dell'agevolazione della concessione di visti a laureati stranieri qualificati che vengono in Italia alla ricerca di un lavoro.



Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli alla Commissione 7<sup>a</sup>, con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2009

**261<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 14,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì scorso.

Il sottosegretario CALIENDO fornisce i chiarimenti richiesti precisando che i procedimenti penali interessati dalla disposizione di cui all'articolo 2, in materia di estinzione dell'azione penale e, quindi, del processo, sono 36.213, pari a circa l'1,08 per cento di tutti i procedimenti penali pendenti. Tale ammontare si determina partendo dal numero rilevato di processi in fase dibattimentale di primo grado (n. 391.917) e applicando ad esso la percentuale dei procedimenti pendenti da più di due anni (24 per cento). Il numero che si ottiene, pari a 94.060, deve essere inoltre depurato dei procedimenti penali a carico dei recidivi stimati prudenzialmente nella misura del 45 per cento (n. 42.327) e successivamente depurato dei procedimenti relativi a gravi reati e ad altre eccezioni (stimati nella misura del 30 per cento) per un numero pari a 15.520. Il numero dei procedimenti penali interessati dalla norma si ottiene quindi dalla seguente operazione algebrica:  $94.060 - 42.327 - 15.520 = 36.213$ .

In relazione agli eventuali effetti del provvedimento in esame sulla «legge Pinto», evidenzia preliminarmente che, non delineandosi effetti innovativi rispetto al quadro della legislazione vigente e restando invariati

gli elementi per il riconoscimento dell'equa riparazione, non si rinvergono profili di ordine finanziario rilevanti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea al riguardo come, pur rilevandosi che nel quadro attuale non si determinano apprezzabili effetti di natura finanziaria, da un lato, potrebbe determinarsi un aumento del carico di lavoro degli uffici derivante dal meccanismo di accelerazione processuale e, dall'altro, un effetto compensativo del provvedimento dovuto dalla riduzione dei termini di durata del processo nonché una possibile riduzione dell'entità dell'indennizzo. In considerazione dell'aleatorietà dei fattori che sono alla base del meccanismo di riconoscimento dell'equa riparazione, conviene con la proposta del Presidente della Commissione bilancio sull'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una norma aggiuntiva tendente ad introdurre la previsione che, nel caso di accertamento di eventuali oneri connessi all'attuazione del provvedimento, possano essere assunte le necessarie iniziative legislative per la copertura dei suddetti eventuali oneri.

Alle richieste di chiarimento avanzate dal senatore MORANDO (*PD*) in merito alla sussistenza di risorse nel bilancio per l'anno prossimo riguardanti la cosiddetta «legge Pinto», il PRESIDENTE conferma che per il bilancio 2010 e per gli anni successivi non solo vi è uno stanziamento ma che le risorse sono peraltro più consistenti di quelle attualmente previste nel bilancio a legislazione vigente.

Il senatore LUSI (*PD*), interviene incidentalmente per chiedere alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo. In particolare ritiene opportuno acquisire il dato sul totale dei procedimenti penali in corso. Rileva poi che i dati forniti in merito ai procedimenti penali rappresentino un sottoinsieme dei procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina sul processo breve che tuttavia avrà un impatto sulla «legge Pinto». Sebbene in ambito civilistico i più recenti interventi legislativi abbiano ridotto i tempi dei processi, in altri ambiti processuali, quali quello amministrativo, i tempi attualmente riscontrati per lo svolgimento del rito sono ampiamente superiori a quelli previsti dalla normativa recata dal disegno di legge in titolo. Chiede quindi di avere chiarimenti in quanto ritiene probabile una sotto-stima degli oneri associati agli indennizzi per il giusto processo.

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede, a sua volta, ulteriori chiarimenti al Sottosegretario sulla quantità dei procedimenti pendenti al fine di valutare quanti di questi siano toccati dalle norme contenute nell'articolo 1 e non, come specificato dal rappresentante del Governo nella sua introduzione, dalle norme contenute nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo. In particolare, chiede di sapere quanti tra i procedimenti pendenti darebbero diritto alla richiesta di indennizzo, in base alla «legge Pinto» – come modificata dal disegno di legge in titolo – in base alla fase temporale di svolgimento degli stessi. Ritiene che la differenza tra i processi pendenti cui verrebbe associato il diritto a ricevere un indennizzo per l'eccessiva durata del processo in base alle nuove norme e il numero di processi per i quali

attualmente si provvede, a valere sul bilancio, a indennizzare coloro che hanno subito il peso di processi troppo lunghi rappresenti l'onere recato dal provvedimento. Attualmente, infatti, la normativa riconosce una certa flessibilità nella valutazione dei tempi ritenuti accettabili per un giusto processo; la normativa che si intende introdurre stabilisce invece criteri più rigidi. In questa innovazione, si individua un onere che è facilmente quantificabile con i dati a disposizione del Governo e che non sono stati ancora forniti. Chiede infine chiarimenti sulla procedura che verrà intrapresa qualora nel disegno di legge in titolo non venga prevista una copertura finanziaria *ad hoc*, segnalando che – a suo avviso – il bilancio riceverà a posteriori i maggiori costi della legge. Insiste dunque affinché il Governo presenti i dati richiesti alla Commissione.

Il sottosegretario CALIENDO, in replica alle richieste di chiarimenti testé avanzate, precisa che il numero complessivo dei procedimenti penali in corso è circa 3 milioni e 350 mila. Precisa poi che il disegno di legge, contrariamente a quanto sostenuto negli interventi fin qui svolti, non modifica in alcun modo i presupposti per l'accesso agli indennizzi previsti dalla «legge Pinto». Ritiene che, eventualmente, l'effetto potrà essere quello di ridurre le cause del risarcimento in quanto saranno minori i processi che avranno tempi più lunghi. Ritiene poi che per garantire il rispetto di tempi più ridotti per la celebrazione dei processi occorra adottare innovazioni di carattere organizzativo. Peraltro, in relazione all'indennizzo per il giusto processo, l'innovazione recata dal provvedimento in titolo rappresenta soltanto il recepimento di una giurisprudenza maturata in sede comunitaria che ritiene ingiusto un processo in tempi anche molto più rapidi di quelli previsti dal disegno di legge. Ribadisce quindi che la finalità sottesa alle norme contenute nel disegno di legge è proprio quella della riduzione dei costi per gli indennizzi connessi ai processi con tempi molto lunghi.

Il senatore MORANDO (PD) fa presente che i chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia sono ininfluenti ai fini dell'esame del provvedimento in Commissione bilancio. Infatti, fa presente che, per prassi, l'istituzione che fornisce chiarimenti alla Commissione bilancio è il Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, i chiarimenti offerti non sono stati verificati dalla Ragioneria generale dello Stato attraverso un'apposita relazione tecnica. Per quanto riguarda poi il merito dei chiarimenti offerti, fa presente che l'onerosità delle norme recate dal provvedimento in esame è evidente, tenuto peraltro conto che la cosiddetta «legge Pinto» trova copertura direttamente sul bilancio dello Stato. Gli stanziamenti commisurati alle norme vigenti si sono fin qui rivelati inadeguati, dunque, un ulteriore onere verrà determinato con le norme in esame qualora non venga prevista una copertura aggiuntiva. Conviene poi con il rappresentante del Governo sul fatto che norme di carattere organizzativo rappresentano gli strumenti fondamentali per ridurre i tempi dei processi applicando ai tribunali tecniche di *benchmarking*, volte a portare a livello dei tribunali più efficienti le

prestazioni degli altri tribunali. Sottolinea ancora una volta che le modifiche introdotte alla «legge Pinto» con il disegno di legge in titolo, rappresentano delle vere e proprie innovazioni legislative in quanto, mentre allo stato è il giudice che esamina caso per caso le domande di indennizzo per la durata eccessiva dei processi, il provvedimento in esame prevede una definizione automatica della ragionevole durata. Si passa quindi da una normativa più generica, applicata sulla base della valutazione di un giudice ad una normativa dove i parametri per l'accesso ai benefici sono fissati più rigidamente dalla legge. La stessa documentazione del Governo, condividendo l'introduzione di una clausola di salvaguardia, implicitamente ammette la possibilità dell'insorgenza di oneri. Un ulteriore elemento di automatismo viene introdotto prevedendo la misura dell'indennizzo nel caso in cui la parte sia soccombente. Conclude ritenendo necessaria una copertura aggiuntiva commisurata ad una percentuale degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Ammette, poi, di ritenere congruo il fatto che, dopo alcuni anni dall'entrata in vigore della presente legge, si possa convergere ad un sistema più rapido di celebrazione di processi che potrebbe ridurre nel lungo e medio termine i costi complessivi della «legge Pinto», ma non ritiene realistico che tale fenomeno si possa manifestare nel breve termine.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) fa presente che la relazione presentata dal Governo è insufficiente e inadeguata. Sulla valutazione dell'effetto finanziario delle norme contenute nell'articolo 1, fa presente che i chiarimenti sono superficiali posto che lo stesso Ministero della giustizia, rispondendo ad una interrogazione presentata alla Camera dei deputati dalla sua parte politica, ha chiarito che l'impatto della nuova disciplina è complesso e che il Consiglio superiore della magistratura ha iniziato una verifica a campione dei possibili esiti della riforma. Peraltro, nel corso delle precedenti sedute, la Commissione bilancio ha fatto specifica richiesta di dati storici sull'entità della platea dei beneficiari e dei benefici associati alla legge citata. Si tratta di dati reperibili ed idonei a fornire elementi necessari di comparazione per quantificare le risorse aggiuntive e quindi necessari per rendere il parere. La clausola di salvaguardia è del tutto inadeguata se non si ha contezza dei maggiori oneri. Invita quindi il Governo a fornire i dati richiesti.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, ribadisce l'opportunità di inserire una clausola di monitoraggio delle spese eventualmente associate al provvedimento in titolo. Richiamando la prassi seguita dalla Corte di cassazione per individuare i tempi che configurano un processo ingiusto in attuazione della cosiddetta «legge Pinto», rileva che il provvedimento in esame non modifica sostanzialmente la normativa vigente. In tal senso, non dovrebbero determinarsi oneri aggiuntivi. Molti elementi di valutazione hanno natura aleatoria e non possono quindi predeterminare con assoluta certezza l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri quantificabili. Cita, ad esempio, la soglia fissata per l'indennizzo in caso

di soccombenza, rilevando l'impossibilità di conoscere oggi quanti casi di soccombenza si verificheranno in futuro. Peraltro, anche nell'anno in corso vi sono somme iscritte in bilancio che si presume di dover corrispondere per l'applicazione della normativa in questione e si tratta di mere stime. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo l'articolo 2 sia inserito il seguente: "2-bis (Clausola di monitoraggio) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione".».

Il senatore LUSI (PD) dichiara di non condividere le considerazioni testé svolte dal relatore in quanto la prassi attuale si discosta significativamente da quella citata.

Il sottosegretario CALIENDO, interviene per precisare che la fissazione di un indennizzo nel caso in cui la parte soccombente ha dato spesso origine ad un equo indennizzo superiore al risarcimento che sarebbe derivato dalla causa medesima. Pertanto, l'obiettivo del comma 3-*quater* è quello di affermare un criterio secondo cui, nel caso di soccombenza, l'indennizzo non possa superare il valore della causa. Dichiara poi di condividere la proposta del relatore.

Il senatore VACCARI (LNP), in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere, condivide le considerazioni svolte dal relatore, nonché i richiami alla normativa europea. Ritiene positiva l'introduzione di tempi certi per i processi, di una clausola di monitoraggio non rilevando profili finanziaria negativi.

In sede di dichiarazione di voto contraria sulla proposta della relatore, interviene anche il senatore LEGNINI (PD) rilevando l'irritualità di procedere all'espressione di un parere su un'innovazione legislativa così rilevante senza aver acquisito l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che una riforma come quella proposta e di cui si sono discussi gli elementi negativi per il bilancio dello Stato verrà approvata senza stanziare risorse aggiuntive ma prevedendo soltanto una inutile clausola di monitoraggio in quanto gli effetti della riforma stessa saranno coperti sul bilancio a legislazione vigente. La portata del provvedimento continua a meritare un approfondimento ulteriore e preannuncia che se ciò non avverrà almeno nella fase di esame da parte dell'Assemblea, la dialettica politica diventerà più aspra.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) esprime la netta contrarietà del suo Gruppo sulla proposta del relatore.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta del relatore, dichiarando di apprezzare lo sforzo operato dalla maggioranza per rendere più celere e giusto il processo penale e tempi certi che consentano anche benefici per il bilancio dello Stato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione è integrata con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge 1771 recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 14,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2009

**127<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALDASSARRI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Corrado Faissola, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, il dottor Giovanni Sabatini, direttore generale, l'avvocato Enrico Granata, direttore centrale area normativa, il dottor Carlo Capoccioni, responsabile funzione relazioni esterne e la dottoressa Maria Carla Gallotti, responsabile ufficio relazioni istituzionali, della medesima associazione.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione dei rappresentanti dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana**



Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 1° dicembre.

Il presidente BALDASSARRI introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il presidente FAISSOLA, dopo aver consegnato una documentazione scritta alla Commissione, ritiene importante lo spirito costruttivo con cui gli Stati membri dell'Unione europea stanno affrontando il tema della creazione di un sistema europeo di vigilanza dei mercati finanziari, con un profondo mutamento della prospettiva originaria, che intendeva preservare ai singoli Stati nazionali i compiti più importanti in materia di vigilanza.

Dopo che il dottor SABATINI ha dato conto dell'*iter* delle proposte di regolamento presso gli organi della Comunità europea, il presidente FAISSOLA sottolinea che la procedura di adozione delle regole delle pratiche di vigilanza risulta particolarmente macchinosa, rendendo quindi necessario attuarne una modifica considerata la rilevanza del tema.

Il dottor SABATINI ricorda che il modello elaborato dalla Commissione europea contempla due livelli di vigilanza: quella macroprudenziale, affidata al Comitato europeo per il rischio sistemico, e quella microprudenziale, attribuita invece al Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, composto dalla rete delle autorità nazionali e dalle autorità europee derivanti dalla trasformazione dei comitati tuttora esistenti.

A suo parere il modello descritto – conferendo un autonomo potere di intervento alle nuove autorità europee – presenta l'indubbio pregio di porre un rimedio all'attuale frammentazione del sistema di vigilanza e al rischio di una disomogenea attuazione delle direttive di settore, nonostante esse siano di massima armonizzazione. Egli reputa inoltre migliorato anche il quadro regolamentare degli obblighi informativi imposti a fini di vigilanza agli operatori transnazionali.

Precisa successivamente che il compito delle autorità europee di settore consisterà nell'elaborazione di *standard* di carattere tecnico per l'applicazione uniforme delle regole e pratiche di vigilanza contenute nelle direttive comunitarie, al fine di consentire ai soggetti vigilati di rispondere in modo adeguato alle richieste delle autorità interessate e di facilitare lo scambio di informazioni fra le varie autorità nazionali e fra queste e quelle europee.

Fra i profili critici, evidenzia innanzitutto l'attribuzione alla Commissione europea del potere di ratificare le decisioni delle autorità di settore in materia di *standard* tecnici: rimarca che non soltanto si pone il problema della competenza della Commissione nel valutare il merito delle misure da rendere operative, ma anche quello della facoltà, ad essa riconosciuta, di decidere unilateralmente di modificare le misure proposte, il che potrebbe degradare le nuove autorità europee al ruolo di mero organo consultivo.

Un secondo elemento di criticità è da individuare nel loro potere di intervenire, nei confronti dei singoli Stati membri, qualora essi violino le norme comunitarie da attuare: tuttavia tale facoltà non comprende anche le ipotesi di non corretto recepimento delle norme comunitarie, finendo con il creare una lacuna nelle competenze delle autorità europee di settore.

Aggiunge che un ulteriore limite all'operatività di tali organismi è anche rappresentato dal rischio che le misure da essi indirizzate ai singoli Stati membri possano violarne l'autonomia di bilancio, conferendo pertanto ad essi il potere di discostarsene.

Successivamente rimarca la complessità della procedura di adozione delle misure di competenza del Comitato europeo per il rischio sistemico (segnalazioni e raccomandazioni), che risultano infatti prive di carattere vincolante per i destinatari, con ciò ponendo il problema dell'effettività dei poteri assegnati a tale organismo.

Conclude sottolineando che il modello di vigilanza elaborato in sede comunitaria, pur con le criticità in precedenza indicate, rappresenti comunque un positivo passo in avanti rispetto al sistema attuale, nella prospettiva di favorire una maggiore integrazione del mercato europeo, e sia pertanto auspicabile una sua celere approvazione da parte degli organi comunitari.

Seguono i quesiti dei senatori.

A giudizio della senatrice GERMONTANI (*PdL*) l'accordo politico raggiunto in sede comunitaria per la creazione di un sistema europeo di vigilanza va nella giusta direzione, ma occorre valutare con attenzione le criticità che ancora emergono in merito alla concreta operatività delle tre autorità competenti per la microvigilanza, nonché sulla capacità di incidere efficacemente da parte dell'organismo che valuta il rischio sistemico. Da un lato, la *governance* delle autorità che si propongono appare ancora troppo complessa, dall'altro emerge con nettezza il rischio che la costruzione europea sia appesantita anche nelle procedure decisionali. Conclude il proprio intervento chiedendo una valutazione circa gli strumenti per evitare conflitti di interesse e per regolare l'attività delle agenzie di *rating*.

Interviene quindi il senatore MUSI (*PD*), il quale ricorda che nell'affrontare la crisi finanziaria il dibattito aveva indicato nella trasparenza delle regole, nell'indipendenza delle autorità e nel contrasto dei conflitti di interesse i criteri fondamentali sui quali costruire un meccanismo di supervisione europea in grado di affrontare la crisi su scala globale. Esprime peraltro forti dubbi, confermati in parte dalla stessa relazione svolta dall'ABI, che le proposte di regolamento comunitario possano dirimere con efficacia le questioni più rilevanti poste dalla crisi finanziaria e costituire quindi gli strumenti più adeguati per il superamento della stessa.

Il senatore CONTI (*PdL*) chiede di esplicitare le modifiche ritenute dall'ABI necessarie per rendere maggiormente efficace la supervisione europea e chiede inoltre qual è stata la posizione dell'ABI in tema di supervisione finanziaria europea prima dell'esplosione della crisi finanziaria.

A giudizio del presidente BALDASSARRI l'intervento dell'ABI sembra confermare i timori che la complessa struttura istituzionale delineata dalle proposte regolamentari in materia di supervisione finanziaria europea non appaia adeguata agli scopi e all'altezza delle sfide poste dalla crisi. D'altro canto, al di là della stessa contingenza, occorre chiedersi se le disposizioni proposte in sede comunitaria siano in grado di creare un effettivo mercato finanziario europeo con regole omogenee e uniformi. Occorre inoltre chiedersi se non sia il caso di prevedere un più incisivo potere in capo alla Commissione e al Parlamento europeo sia nella fase di definizione delle regole che per la scelta dei componenti delle varie autorità di vigilanza, in modo da sottrarre le stesse dal rischio di autoreferenzialità. Infine, a suo parere, appare dirimente risolvere la questione su chi ricada la decisione in materia di risoluzione di crisi sistemica, ovvero di crisi che interessano un intermediario che opera in più paesi.

Risponde ai quesiti il presidente FAISSOLA il quale, tenendo conto delle opinioni espresse dai senatori, ribadisce la preoccupazione per una eccessiva complessità dell'impianto istituzionale che si va realizzando, specificando che la risoluzione di una eventuale crisi sistemica avrebbe bisogno, viceversa, di un approccio più snello e più rapido. Specifica inoltre che l'ABI sta elaborando una serie di proposte di modifica, assicurando una sollecita informativa della Commissione su tale punto. Puntualizza inoltre che la propria associazione, già prima della crisi finanziaria, aveva proposto la creazione di un organismo di vigilanza per gli intermediari transfrontalieri. Conclude il proprio intervento ribadendo che le regole di vigilanza vigenti in Italia, di gran lunga più severe e più stringenti rispetto ad altre giurisdizioni, hanno contribuito a mantenere a un livello qualitativo molto alto il patrimonio delle banche italiane, che sono quindi in grado di fronteggiare la crisi con migliori prospettive.

Fornisce ulteriori risposte il direttore generale SABATINI, il quale specifica che il nuovo sistema di vigilanza europeo non si sostituisce a quello nazionale, ma dovrebbe essenzialmente garantire maggiore omogeneità nella definizione delle regole di vigilanza e maggiore uniformità nell'attuazione delle stesse. Ciò vale soprattutto per gli intermediari che operano in più Paesi, nella prospettiva quindi di superare le criticità che oggi presentano gli strumenti di risoluzione della crisi. La nuova disciplina consentirà di identificare modalità comuni di soluzioni, anche se è ancora in discussione la definizione degli strumenti più adeguati per ripartire i costi degli eventuali salvataggi bancari. Fornisce poi una serie di risposte in materia di conflitti di interesse e di agenzie di *rating*. Per quanto riguarda l'indipendenza dei nuovi organismi di vigilanza rileva che il limite mag-

giore deriva dal fatto che la nuova disciplina, totalmente inscritta nel perimetro del Trattato, mette direttamente in correlazione le autorità con la Commissione europea. Conclude il proprio intervento chiarendo che la valutazione complessiva del disegno unitario in discussione è certamente positiva rispetto al progetto di costruzione di un sistema europeo della vigilanza degli intermediari finanziari e che le critiche e i rilievi svolti vanno interpretati nel contesto di tale giudizio positivo.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2009

**152<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**POSSA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1905)** *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

**(591)** *GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

**(874)** *POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

**(970)** *COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

**(1387)** *VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

**(1579)** *Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (*PdL*), il quale osserva anzitutto come l'esame in Parlamento dei disegni di legge in titolo dovrebbe essere l'occasione per una presa d'atto, da parte della classe politica, della centralità della ricerca e dell'istruzione superiore per lo sviluppo del Paese, nonostante ciò non rientri nella tradizione politica e culturale italiana, atteso che gli ultimi 40 anni di storia repubblicana non vanno esattamente in questo senso.

Del resto, prosegue, l'università è tanto più importante in quanto, se negli anni Settanta il 70 per cento delle innovazioni passava attraverso le

imprese, oggi oltre il 50 per cento si realizza all'interno delle università e dei centri pubblici di ricerca.

A titolo esemplificativo, egli rammenta che lo stesso presidente Obama ha recentemente avuto modo di sottolineare che il primato americano è dovuto al fatto che gli Usa hanno sempre concepito la ricerca come una priorità, dedicandole più di ogni altro Paese attenzione e investimenti, tanto che le università statunitensi sono al vertice di tutte le classifiche internazionali. Non diversamente, il primato tedesco tra la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale non fu dovuto solo alle materie prime, le quali sono presenti anche in molti Paesi in via di sviluppo i quali soffrono tuttavia di drammatici problemi di crescita. La forza del sistema produttivo tedesco ha avuto invece uno strumento eccezionale innanzitutto nelle università. Quanto alla Cina, il dato qualificante non sta nella competitività delle condizioni produttive, che nell'arco di alcuni anni è destinata a diminuire, bensì nella moltiplicazione di sedi universitarie che, per capacità di innovazione e qualità, sfidano ormai i migliori atenei occidentali.

Al fine di comprendere quale tipo di riforma serva al nostro Paese, egli invita dunque a partire innanzitutto da una valutazione dei risultati prodotti dal sistema attuale.

L'Italia è quarta per produzione scientifica tra tutti i Paesi europei, rapporto che è relativamente proporzionato al numero dei professori e dei ricercatori. La Germania ha invero una produzione scientifica doppia, ma ha anche un numero quasi doppio di ricercatori e professori. L'Italia è quindi più produttiva della Spagna, mentre la Francia e la Gran Bretagna ottengono risultati migliori, anche in termini relativi. Risultati ancora migliori ottengono però Svezia, Olanda e Svizzera, se non si considera il numero assoluto di pubblicazioni, bensì il rapporto fra numero delle pubblicazioni e numero di ricercatori.

Andando a verificare l'impatto scientifico, che rappresenta indubbiamente il dato più importante, si riscontra peraltro non solo che l'Italia è ben oltre la media, ma anche che le citazioni dei lavori dei nostri ricercatori sulle principali riviste scientifiche sono più numerose rispetto a quelle dei ricercatori francesi. Né corrisponde al vero che in tutti i *ranking* internazionali le nostre università ottengano piazzamenti deludenti: esse sono senz'altro penalizzate dallo Shanghai e dal Times, ma sono ben quotate secondo il Leiden e il Taiwan. Ciò accade perché il Taiwan e il Leiden sono basati innanzitutto sulla qualità della ricerca, mentre lo Shanghai e il Times prendono in considerazione indicatori in cui l'Italia è realmente agli ultimi posti, quali l'internazionalizzazione di studenti e docenti, nonché il rapporto fra professori e studenti. Del resto, anche l'allegato III al Documento di programmazione economico-finanziaria del luglio scorso conferma che il numero di professori e ricercatori italiani è inferiore alla media Ocse. Proprio dal Times e dallo Shanghai risulta confermato tuttavia che le università italiane hanno un *impact factor* superiore a quello della Francia e una reputazione della comunità scientifica superiore a quella degli atenei tedeschi, che hanno peraltro punte di assoluta eccellenza assenti

in Italia. Senz'altro notevole è invece la differenza rispetto ai modelli americano e inglese, che scontano però anche, a proprio favore, il veicolo linguistico.

Piuttosto, l'Italia risulta ben al di sotto della media internazionale quanto a capacità di realizzare promozione sociale, a causa dei modesti investimenti in diritto allo studio e della inadeguatezza delle strutture per la didattica.

Il disegno di legge del Governo n. 1905 riprende dunque in modo complessivamente coerente buona parte delle misure già introdotte con successo nei sistemi universitari dei principali Paesi Ocse.

Ad iniziare dal Regno Unito di Margaret Thatcher, e poi negli ultimi dieci anni in molti altri Paesi europei, all'estero vi è stata infatti una modernizzazione dei sistemi universitari alla luce di due principi ormai ben consolidati: autonomia e responsabilità. Tra i meccanismi introdotti, il relatore sottolinea la centralità della valutazione dei risultati delle unità di ricerca e di didattica, ossia dei dipartimenti; l'attribuzione delle risorse alle singole università con criteri di premialità meritocratica; l'adozione di strumenti contrattuali per incentivare i docenti ed i ricercatori più meritevoli; la semplificazione della *governance* con il contestuale rafforzamento dei poteri del vertice esecutivo; il miglioramento dei processi decisionali, con il superamento di eccessiva collegialità, consociativismo e autoreferenzialità; una minor rigidità in ingresso della carriera universitaria.

Dopo aver riferito che, per omogeneità di materia, al disegno di legge n. 1905 sono abbinati anche i disegni di legge nn. 1387 e 1579, rispettivamente a prima firma sua e della senatrice Mariapia Garavaglia, che hanno impianto e contenuto simili a quello governativo, nonché il n. 591 del senatore Giambone sui professori a contratto, il n. 874 della senatrice Poli Bortone sui professori universitari incaricati, e il n. 970 del senatore Compagna sui fuori ruolo, egli passa ad illustrare analiticamente i punti qualificanti della proposta governativa, anticipando che segnalerà le parti che ritiene debbano formare oggetto di modifica, mentre sulle restanti è implicito il suo giudizio positivo.

Con riferimento all'articolo 1, secondo il quale il sistema universitario ha il compito di combinare in modo organico ricerca e didattica per il progresso culturale, civile, economico della Repubblica, osserva che sarebbe forse opportuno un riferimento agli studenti come destinatari di una formazione di qualità, attesa la centralità della persona oltre che della comunità statale. Inoltre, pur convenendo che le università sono sedi di libera formazione, suggerisce di aggiungere «nell'ambito dei propri ordinamenti»; infine, reputa necessario precisare che esse sono strumento anche di elaborazione di conoscenza, non solo di circolazione. Passando al comma 2, che individua in autonomia e responsabilità i principi cardine della riforma, giudica opportuno esplicitare che la sperimentazione ivi prevista di diversi modelli organizzativi si può estendere anche al reclutamento del personale e allo stesso stato giuridico.

Dopo aver accennato al contenuto dei restanti commi dell'articolo 1, il relatore si sofferma sull'articolo 2, che definisce gli organi di ateneo (rettore, consiglio di amministrazione, senato accademico, collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione), precisando che le università statali hanno sei mesi per adeguare i propri statuti a tali disposizioni.

La lettera *a)* del comma 2 specifica le attribuzioni del rettore, mentre la lettera *b)* ne prevede le modalità di elezione. Al riguardo, ritiene peraltro che eccessive precisazioni non siano coerenti con il sistema elettivo, salvo che non si intenda restringere l'eleggibilità ad un numero limitato di soggetti, secondo un modello a suo avviso difficilmente attuabile. Giudica altresì eccessivamente burocratica e centralista la procedura di nomina del rettore con decreto del Presidente della Repubblica.

La lettera *c)* fissa in otto anni la durata massima in carica del rettore (sei nel caso di mandato unico).

La lettera *d)* individua i compiti del senato accademico. In proposito, il relatore rileva che a tale organo è attribuito un ruolo troppo marginale. Suggestisce pertanto che esso possa concorrere alla approvazione del conto consuntivo, nonché esprimere un parere necessario, ancorché non vincolante, non solo sul documento di programmazione strategica, ma anche sul bilancio di previsione.

Con riguardo alla costituzione di tale organo, disciplinata alla lettera *e)*, egli lamenta la mancanza di una rappresentanza di secondo grado. Replica invece opportuno consentire una rappresentanza dei responsabili delle unità organizzative (dipartimenti e facoltà), onde non determinarne la delegittimazione. Deplora altresì l'assenza di raccordo con le strutture di base.

Dopo aver dato conto della lettera *f)*, relativa alle funzioni del consiglio di amministrazione, il relatore illustra la lettera *g)*, che ne disciplina la composizione. In proposito, ribadisce che la fissazione di numerosi vincoli contrasta con il carattere elettivo dell'organo e sollecita la previsione anche di una rappresentanza dei docenti, sul modello dei principali Paesi Ocse. È inoltre disposto, prosegue il relatore, che almeno il 40 per cento dei consiglieri di amministrazione non appartenga ai ruoli dell'università quanto meno da tre anni. Al riguardo, precisa peraltro che già attualmente molte università prevedono nei loro statuti membri esterni, i quali tuttavia raramente partecipano alle sedute, creando spesso problemi di numero legale. Giudica dunque i membri esterni una opportunità importante purché rappresentino finanziatori o particolari competenze esterne; altrimenti, sottolinea, rischiano di essere solo portatori di microinteressi non funzionali alle esigenze di sviluppo dell'università. In ogni caso, condivide che la scelta dei componenti esterni sia lasciata ai singoli atenei, abbandonando una impostazione originaria che prevedeva la indicazione esplicita di rappresentanze istituzionali esterne. Quanto al presidente, la medesima lettera *g)* stabilisce che esso sia eletto tra i componenti del consiglio di amministrazione e quindi possa non coincidere con il rettore. In proposito, osserva che un presidente interno ma diverso dal rettore rischia di rappresentare un antagonista di quest'ultimo, soprattutto se espressione della mino-



ranza sconfitta, con il rischio di una paralisi gestionale. Il presidente diverso dal rettore ha invece senso, a suo giudizio, se è esterno e rappresenta investitori o particolari competenze. Suggerisce peraltro di lasciare le università libere di stabilire se il presidente possa essere diverso dal rettore ovvero se debba coincidere con esso, sottolineando comunque come l'incompatibilità fra presidente del consiglio di amministrazione e rettore possa bloccare l'attività dell'ateneo. Anche in questo caso, giudica peraltro eccessivamente burocratiche le modalità di nomina con decreto del Presidente della Repubblica.

Il relatore dà poi conto della lettera *h*) sulla durata in carica dei consiglieri di amministrazione, della lettera *i*) sulla figura del direttore generale, che sostituisce quella del direttore amministrativo, nonché della lettera *l*) sui compiti del predetto direttore generale.

Passando alla lettera *m*), sulla composizione del collegio dei revisori dei conti, egli dissente dall'attribuzione alle università del compito di indicare un membro effettivo ed uno supplente tra dirigenti e funzionari del Ministero. Atteso che anche un altro membro del collegio è designato dalle università, gli atenei finirebbero infatti per potersi scegliere la maggioranza nel collegio, indebolendo la sua funzione di controllo terzo, e per di più avrebbero un indebito potere contrattuale nei confronti dei dirigenti ministeriali. Suggerisce quindi che due revisori siano nominati direttamente dal Ministero.

Dopo aver riferito sulle lettere *n*) ed *o*), relative ai nuclei di valutazione, egli pone poi l'accento sul divieto per i componenti il senato e il consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del rettore, sancito dalla lettera *p*). A tale riguardo, giudica inopportuno il divieto per il senato, sollecitando invece al suo interno una rappresentanza dei dipartimenti o delle facoltà. Quanto al divieto di ricoprire incarichi politici e cariche istituzionali in altre università, propone di specificare che il divieto si applica alle università italiane, atteso che sarebbe un arricchimento se un membro del consiglio di amministrazione o del senato, o il rettore medesimo, rivestissero cariche in università straniere.

La lettera *q*) impone infine l'attuazione dei principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, già fissato, in modo cogente e concreto, con un emendamento approvato in Senato al decreto-legge n. 180 del 2008.

Passando al comma 3, che assegna agli atenei un termine di sei mesi per modificare anche l'organizzazione interna, il relatore registra l'eccentricità dell'estensione di tale obbligo alle università non statali, giustamente non contemplate dall'articolo 2, comma 2, e che quindi dovrebbero essere escluse anche in questo caso. Nell'illustrare analiticamente l'articolazione interna prevista, egli consiglia peraltro una semplificazione in ordine al rapporto fra facoltà e numero di professori e ricercatori, sancito alla lettera *d*), ipotizzando un numero massimo di 12 facoltà per ateneo. Registra altresì un errore terminologico alla lettera *e*), laddove richiama le funzioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), mentre la lettera *b*) non attiene allo svolgimento di funzioni. A proposito dell'organo deliberante delle fa-

coltà, la cui istituzione è contemplata alla lettera *f*), pone in luce che se la facoltà non ha solo funzioni di coordinamento, ma anche poteri sostanziali, sarebbe opportuno che detti organi deliberanti tenessero conto della rilevanza dei singoli dipartimenti. Quanto alla istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti volta ad assicurare la qualità della didattica, di cui alla lettera *g*), egli la giudica inutile laddove esistano le facoltà, che già svolgono siffatta funzione con la partecipazione di rappresentanze studentesche. Reputa inoltre superfluo ripetere, alla lettera *h*), la rappresentanza elettiva degli studenti negli organi già citati. Inoltre, rileva che la lettera *l*) del comma 2, a cui si fa rinvio fra quelle che prevedono organi in cui devono essere rappresentati gli studenti, è relativa invece alla figura del direttore generale.

Dopo aver dato conto del comma 4, che eccettua gli istituti a ordinamento speciale dall'osservanza di alcune disposizioni, il relatore si sofferma sul comma 5, che impone agli atenei l'adozione di un codice etico, sottolineando che sarebbe più appropriato prevedere un codice deontologico.

In ordine al comma 6, secondo cui in sede di prima applicazione lo statuto modificato viene adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, paventa le possibili contrapposizioni paralizzanti fra i due organi e suggerisce di attribuire la competenza ad un unico organo, tanto più che allo stato essi sono espressione di analoghe rappresentanze.

Nell'accennare brevemente ai commi 7, 8, 9 e 10, egli registra poi che, ai sensi del comma 11, ai fini della rieleggibilità dei rettori, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, si computa il periodo già maturato. Stigmatizza tuttavia che per il senato non era prevista una non rieleggibilità.

Illustra indi l'articolo 3, sulla federazione e fusione di atenei.

Passando all'articolo 4, che istituisce il Fondo per il merito, consiglia di limitare i premi di studio ai non abbienti, modulando magari le soglie di accesso in modo da favorire davvero i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi. Paventa altresì che la garanzia dello Stato per i prestiti d'onore possa non essere coperta. Quanto alle modalità di alimentazione del Fondo, reputa inadeguata la previsione come una mera eventualità del finanziamento pubblico. In questo modo, il Fondo rischia infatti di non entrare immediatamente in funzione o comunque di essere avviato senza adeguati finanziamenti. Considera poi paradossale che fra le risorse destinate ad alimentare il Fondo vi siano i contributi degli studenti. Riconosce peraltro che, se fosse previsto un trasferimento pubblico obbligatorio, la norma sarebbe priva di copertura finanziaria.

Con riguardo all'articolo 5, che delega il Governo ad introdurre misure per favorire la qualità e l'efficienza del sistema universitario, reputa non corretto che nella delega rientri la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti poiché essa è di competenza dei singoli atenei; anche il decreto istitutivo dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ricorda, limita le sue attribuzioni

alla valutazione delle istituzioni universitarie. In ordine ai principi e criteri direttivi fissati dal comma 2 con riferimento all'introduzione di meccanismi premiali, auspica inoltre una riformulazione della lettera *b*) atteso che il termine «efficienza» presuppone a suo avviso una specificazione. Invita altresì a valutare anche la qualità, oltre all'efficienza, e lamenta che il potenziamento del sistema di autovalutazione di cui alla lettera *c*) non si articoli in corrispondenti criteri direttivi.

Quanto ai principi e criteri direttivi per la revisione della contabilità, di cui al comma 3, ed in particolare alla lettera *d*), che impone un programma triennale di riequilibrio della consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, pone in luce che, se in molte sedi quest'ultimo appare senz'altro sovrabbondante, la dotazione di personale docente e ricercatore è inferiore alla media Ocse e risulta dunque inadeguata sul lungo periodo.

Il comma 4 reca poi, prosegue il relatore, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa allo stato giuridico dei docenti e ricercatori. Talvolta tuttavia gli obiettivi sono a suo avviso confusi con i principi e criteri direttivi, mentre anche per la delicatezza della materia sarebbe bene definire nella legge i contenuti essenziali, lasciando poi ad una fonte successiva la loro semplice attuazione. In particolare, egli si sofferma sulla lettera *c*), che fissa sia per i docenti a tempo pieno che per quelli a tempo definito un eguale impegno complessivo pari a 1.500 ore. Ciò appare al relatore come suscettibile di impugnazione per irragionevolezza. E' evidente del resto, prosegue, che, corrispondendo l'impegno per chi è a tempo definito a circa otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, non si riserva alcuno spazio alle attività libero-professionali, presupposto stesso del collocamento a tempo definito. Le 1.500 ore comprendono poi non solo le attività didattiche, ma anche quelle di ricerca. Giudica tuttavia impossibile una quantificazione seria di queste ultime, risultando del tutto fantasiosi o comunque arbitrari criteri basati sulle pubblicazioni. Anche all'estero, mentre la didattica è quantificata in molti Paesi Ocse, non vi è Paese al mondo che quantifichi le ore dedicate alla ricerca. In questo campo, ciò che conta sono i risultati ed è questo l'oggetto della valutazione che in alcuni Paesi viene effettuata. Nelle 1.500 ore sono poi compresi anche i compiti preparatori e di verifica connessi all'insegnamento, nonché il tempo destinato allo studio personale, ma è evidente ancora una volta l'arbitrarietà della definizione lasciata inevitabilmente ad una autocertificazione soggettiva. Risulta infine a suo avviso oscura la previsione di una «quantificazione dell'impegno complessivo», che lascerebbe intendere una specificazione oraria ulteriore delle varie attività elencate.

Più in generale, il relatore ritiene che il limite di 1.500 ore introdurrebbe una disparità di trattamento economico rispetto ai docenti di scuola secondaria, che potrebbe essere foriera di ricorsi. A fronte invero di uno stipendio di insegnante che corrisponde all'incirca a quello di un ricercatore ovvero di un associato a inizio carriera, si richiederebbe infatti per ricercatori e professori universitari un impegno orario pari a quasi due

volte e mezzo. La norma, ribadisce, rischia dunque di risultare incostituzionale per irragionevolezza. Va osservato infine che, nella bozza iniziale del disegno di legge, l'impegno di 1.500 ore era qualificato come «figurativo», essendo collegato alla rendicontazione dei progetti di ricerca cofinanziati. Se si vuole mantenere il suddetto impegno orario, sarebbe quindi quanto meno auspicabile il ripristino della definizione originaria. Giudica invece corretta la quantificazione in 350 ore e 250 ore dell'impegno didattico rispettivamente per il tempo pieno e definito.

Quanto alla lettera *d*), relativa alla disciplina delle attività di verifica dello svolgimento dei compiti didattici, osserva che si tratta di un obiettivo e non di un criterio direttivo. Giudica comunque senz'altro auspicabile l'introduzione di forme di controllo da parte delle singole università sull'effettivo svolgimento delle lezioni e dell'attività di ricevimento e di assistenza agli studenti. Lamenta tuttavia che essa non sia accompagnata dalla previsione di idonee misure sanzionatorie per le ipotesi di inottemperanza da parte del singolo docente. Per stroncare forme di inaccettabile mal costume, propone al contrario che, nel caso di mancata osservanza dei doveri didattici, e in assenza di una idonea giustificazione, siano applicate adeguate sanzioni di natura patrimoniale, fino al licenziamento per le fattispecie più gravi. Senza il richiamo a sanzioni, la previsione di forme articolate di controllo sembra infatti a suo avviso una tipica «grida manzoniana» destinata all'esterno più che all'interno dell'accademia. Non condivide invece l'eventuale introduzione di un *badge* di entrata e di uscita nell'ateneo, che finirebbe per svilire la professionalità del docente e del ricercatore fondata sulla autonomia della ricerca, attribuendogli un ruolo di tipo impiegatizio. Né va dimenticato che mancherebbero strutture adeguate per fronteggiare una presenza fissa di tutti i docenti nei dipartimenti.

In merito alla verifica dell'impegno scientifico, reputa di tutta evidenza che essa debba essere riservata alle singole università, che hanno interesse a stimolarlo atteso che una parte dei finanziamenti è legata alla qualità della produzione scientifica. Anche in questo caso la valutazione dovrebbe incentrarsi a suo avviso più sulla qualità che sulla quantità della produzione medesima. D'altro canto, osserva, se non fosse la singola università a valutare l'impegno scientifico di ciascun docente, si richiederebbe all'ANVUR uno sforzo insostenibile, dovendo essa valutare ogni anno 70.000 persone avvalendosi di un personale assai limitato e con pochi fondi. Già nelle scorse legislature si era del resto affermato in modo *bipartisan* il principio che l'Agenzia deve valutare le istituzioni accademiche, a iniziare dai dipartimenti, e non le singole persone. Inoltre, qualora la valutazione fosse fatta al di fuori delle singole università, ci sarebbe il rischio di un rallentamento burocratico notevole, con ritardi nella liquidazione degli scatti.

Per altro verso, l'inserimento nelle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione, di esame di Stato, nonché negli organi di valutazione di progetti di ricerca, sancito alla lettera *d*) per i soli professori e ricercatori con valutazione positiva, non può essere il risultato di una valutazione fatta dalle singole università, ma deve essere conseguenza di una

credibilità scientifica conseguita dal singolo professore o ricercatore e attestata in modo oggettivo, senza possibilità di discriminazioni. È il giudizio della comunità scientifica, non di un singolo valutatore, che deve decidere della adeguatezza scientifica di un possibile commissario di concorso.

La successiva lettera *e*) demanda al decreto delegato l'individuazione dei casi di incompatibilità e la definizione dei criteri generali per l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza. È evidente, prosegue il relatore, l'illegittimità della disposizione, che rinvia la determinazione di criteri generali. Al riguardo, egli ritiene che debba essere la singola università a stabilire un regime di incompatibilità a seconda delle proprie convenienze, e non in via generale, ma differenziando all'interno di contratti integrativi individuali, e comunque per aree disciplinari, come avviene nei sistemi universitari più avanzati. Sarà poi il docente a scegliere se accettare o meno le condizioni contrattuali offerte, ovvero decidere di cambiare sede.

Con riguardo all'obbligo di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini fra l'altro della attribuzione dello scatto stipendiale, di cui alla lettera *f*), egli condivide il principio, anche se reputa che debbano essere le singole università, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, a fissare i criteri di valutazione della complessiva attività svolta, eventualmente differenziando, a seconda delle esigenze locali, il valore da riferirsi alla ricerca piuttosto che alla didattica ovvero all'impegno gestionale.

In ordine alla revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge, e in particolare alla trasformazione degli scatti da biennali a triennali, disposta dalla lettera *i*), pur essendo prevista un'invarianza del complessivo trattamento retributivo, egli stigmatizza la perdita economica per docenti e ricercatori legata al ritardo della prestazione, i cui effetti sono ben evidenziati dalla tabella allegata alla relazione tecnica. Per evitare una forma di risparmio a danno del personale docente, che tra l'altro non è contrattualizzato e dunque non gode di periodici rinnovi retributivi, auspica quindi che i risparmi derivanti dalla mancata concessione degli scatti vadano ad incrementare un apposito fondo universitario per la incentivazione.

Il relatore suggerisce altresì di introdurre alla lettera *i*) la previsione di misure incentivanti integrative, sul modello di quanto avviene nei Paesi anglosassoni in cui la retribuzione dei docenti è fissata per contratto, venendo commisurata ai risultati conseguiti e all'interesse dell'ateneo nei confronti dei singoli docenti. In proposito, rammenta che una misura di questo tipo era già prevista all'articolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, ma necessita di un fondo *ad hoc*, che la renda praticabile.

Il comma 5 riprende infine un emendamento già presentato in altra sede, che favorisce fra l'altro la sperimentazione da parte delle regioni di nuovi modelli di gestione ed erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio. Invita tuttavia a non cadere nel pregiudizio demagogico

secondo cui il semplice ingresso nella istituzione formativa è necessariamente per tutti una garanzia di successo, che oltre tutto appare in contrasto con i principi della Costituzione.

Il relatore accenna poi all'articolo 6, che opportunamente ridimensiona i crediti che possono essere riconosciuti agli studenti per attività professionali, e all'articolo 7, che dispone una revisione dei settori scientifico-disciplinari sulla base del criterio dell'afferenza di almeno 50 professori ordinari.

L'articolo 8, prosegue, istituisce l'abilitazione nazionale di durata quadriennale per le funzioni di professore ordinario ed associato. In proposito, evidenzia tuttavia che la distinzione fra le due fasce non può essere per funzioni, dal momento che esse sono analoghe. Invita quindi a fare riferimento alla legge n. 382 del 1980, ovvero a specificare la differenza dei requisiti (idoneità per la seconda fascia; piena maturità scientifica per la prima fascia).

Con riferimento al contenuto dei regolamenti con cui entro novanta giorni saranno definite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, il relatore propone che l'attribuzione della abilitazione sia fondata non solo sulla valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche, ma anche su una adeguata verifica delle capacità didattiche. Quanto poi alla commissione, ribadisce che essa dovrebbe essere costituita sulla base di una lista formata da candidati che abbiano pubblicazioni scientifiche accettate su riviste internazionalmente accreditate o edite in collane universitarie. Ritiene altresì che un'unica commissione che dura in carica due anni ed è competente per le abilitazioni di prima e seconda fascia rischia di concentrare in sé troppo potere. Sull'attribuzione di un titolo preferenziale nei contratti di insegnamento a coloro che siano in possesso della abilitazione, consiglia di estendere tale preferenza anche a chi è già in servizio.

Passando all'articolo 9, che disciplina le procedure di reclutamento, auspica anzitutto che la legittimazione a partecipare ai bandi di cui alla lettera *b*) sia articolata diversamente, atteso che il successivo articolo 15, comma 3, rimedia ad una palese dimenticanza prevedendo la possibilità di partecipare alle suddette procedure anche per i professori attualmente in servizio. Alla lettera *c*), lamenta che non sia disciplinata l'ipotesi in cui non sia stata costituita la facoltà e suggerisce di sostituire il riferimento alla facoltà con quello al dipartimento. In ordine alla previsione di una lezione pubblica, di cui alla lettera *d*), osserva che sarebbe più opportuno che la valutazione della idoneità didattica fosse svolta al momento dell'abilitazione. Giudica inoltre estremamente complessa e farraginosa la procedura per la proposta di chiamata, prefigurata dalla lettera *d*). Nel dichiarare di non comprendere per quale motivo debbano intervenire nella chiamata i soggetti che compongono l'organo deliberante della facoltà, reputa fuori sistema che alle chiamate degli ordinari partecipino anche i professori di seconda fascia e che alle chiamate di professori e ricercatori partecipino rappresentanti degli studenti. Sollecita quindi una decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il dipartimento,

su proposta dei professori del settore scientifico-disciplinare e con delibera finale del consiglio di amministrazione. Le università potrebbero poi stabilire forme di consultazione della comunità scientifica sull'adeguatezza dei candidati proposti.

Più in generale, egli ritiene che questa procedura rischi di penalizzare la assunzione dei docenti più giovani e neo abilitati ponendoli in competizione con docenti già in servizio sulla base di una valutazione comparativa dei titoli. Invita quindi a distinguere le procedure di assunzione in servizio da quelle di trasferimento. In questo ultimo caso, sarebbe più idonea la chiamata diretta, che avrebbe il vantaggio di evitare il rischio di ricorsi paralizzanti. Chiede altresì chiarimenti sulla scelta di prevedere, al comma 5, la chiamata diretta per studiosi impegnati all'estero o per ricercatori a contratto e non per professori già in servizio presso altre università italiane. Fra l'altro, per ragioni di spesa, le università hanno maggiore convenienza ad assumere neo abilitati che a chiamare per trasferimento. Dunque, la chiamata per trasferimento avverrebbe solo per situazioni di particolare rilievo e favorirebbe la mobilità fra sedi. Né va dimenticato che, essendo i commissari normalmente già presenti nel dipartimento, il loro giudizio verrebbe comunque considerato. In questo caso, auspica peraltro un limite percentuale alle chiamate per trasferimento.

Con riferimento infine al comma 5, avanza l'ipotesi di sopprimere la chiamata per chiara fama, sussistendo già la figura del professore a contratto, tanto più che in passato essa ha dato luogo a trattamenti di favore non adeguatamente giustificati.

Dopo aver dato conto dell'articolo 10, sugli assegni di ricerca, il relatore riferisce quindi sull'articolo 11, in base al quale le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. In proposito, egli ritiene che la palese inadeguatezza del *curriculum* potrebbe dar luogo all'annullamento del contratto su istanza di un componente il nucleo di valutazione, onde evitare che l'affidamento di incarichi a soggetti sprovvisti di idoneo *curriculum* risulti priva di sanzioni. Manifesta peraltro perplessità sul successivo comma 2, di cui dichiara di non comprendere appieno la differenza rispetto al comma 1, se non che la seconda ipotesi contrattuale sembrerebbe riferita ad ambiti didattici più specifici. Invita quindi ad unificare le due ipotesi.

L'articolo 12, prosegue il relatore, porta avanti il disegno avviato a suo tempo dalla legge n. 230 del 2005, con riguardo alla eliminazione delle figure di ricercatore a tempo indeterminato, da sostituirsi con ricercatori titolari di contratti a tempo determinato. I compiti attribuiti a questa nuova figura di ricercatore sono di ricerca (non quantificata) e di didattica (fissata in un ammontare di 350 ore annue). Al riguardo, egli valuta troppo complicata la possibilità di stipulare nuovi contratti con altre università. A suo avviso, una volta fissato il periodo massimo di dieci anni per la durata di rapporti a tempo determinato, dovrebbe essere semplicemente consentito di partecipare a procedure di selezione per il tempo mancante al raggiungimento del decennio.

In merito al trattamento economico dei ricercatori, il relatore esprime compiacimento per il tentativo di rendere più competitiva la retribuzione di inizio carriera, che attualmente è in assoluto la più bassa fra i principali Paesi europei, pari a circa il 60 per cento di quella di un ricercatore tedesco. Tale scelta, quantificata in 11 milioni di euro, è per il momento coperta con corrispondente riduzione per gli anni 2010 e 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ritiene tuttavia che a regime occorrerà prevedere un incremento corrispondente del FFO onde evitare che ad una maggiore retribuzione corrisponda un minor numero di ricercatori assunti in servizio, ancorché a tempo determinato.

Quanto alla procedura di selezione nazionale dei vincitori, disciplinata al comma 9, egli la valuta troppo burocratica e potenzialmente poco trasparente, in quanto presuppone una commissione composta da «eminenti studiosi» designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR, che si avvalgono a loro volta, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione scientifica, fra l'altro senza oneri per la finanza pubblica. Egli auspica invece la formazione di commissioni composte, per ogni settore scientifico-disciplinare, estraendo a sorte tre valutatori all'interno di liste di professori ordinari e associati che abbiano continuità di pubblicazioni scientifiche negli ultimi cinque anni. Inoltre, invita a non prescindere da una valutazione delle abilità didattiche e della preparazione complessiva del candidato, atteso che il ricercatore a tempo determinato potrebbe essere destinatario di chiamata diretta su un posto da associato.

Il relatore accenna altresì all'articolo 13, secondo cui la concessione della opzione per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell'ateneo, e all'articolo 14, sullo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura di Paesi stranieri.

Illustrando infine le norme transitorie e finali recate dall'articolo 15, il relatore si sofferma in particolare sul comma 1, secondo cui, a far data dalla entrata in vigore della legge, per la copertura di posti da professore ovvero da ricercatore o assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le nuove procedure di concorso. Non va tuttavia dimenticato che esse presuppongono le modifiche statutarie e l'adozione di appositi regolamenti, il che rischia di tradursi in un blocco delle chiamate per almeno un anno. Per evitare tale conseguenza nefasta, sarebbe dunque opportuno far data dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2, e comunque non prima del termine delle procedure di modifica statutaria.

Avviandosi alla conclusione, egli precisa che le osservazioni svolte riguardano elementi particolari del disegno di legge, non già i suoi elementi strutturali. Non intaccano quindi il giudizio senz'altro positivo sulla sua complessiva adeguatezza.

D'altro canto, sottolinea, il provvedimento riprende, talvolta quasi alla lettera, passaggi già contenuti nella proposta presentata a febbraio



dalla maggioranza e pure in quella depositata a giugno dall'opposizione. Le soluzioni prospettate ricalcano inoltre, nelle loro linee generali, quanto contenuto nel programma elettorale del Pdl, che per molti aspetti non era distante da quello del Pd. E' piuttosto auspicabile, per consentire alla riforma di esplicare i suoi effetti positivi, che i tagli previsti per il 2010 a danno dell'università vengano drasticamente ridotti: questo è il vero ostacolo che si deve superare.

Nel dichiararsi assolutamente aperto alla discussione, anticipa fin d'ora che intende riservare una seria attenzione alle proposte che verranno avanzate, non solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione e dalle parti sociali, per arrivare ad un testo che, nel rispetto delle linee portanti qui delineate, sia il più possibile condiviso. In particolare, assicura che non si lascerà condizionare dalle eventuali pressioni di organi di stampa, né di coloro che non siano espressione della sovranità popolare. Ritiene infatti che spetti al Parlamento esprimersi sulla proposta del Governo e manifestare la sua volontà definitiva.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 dicembre 2009

**146<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO, accertata la mancanza del prescritto numero legale, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame degli atti del Governo nn. 141 e 147.

Il sottosegretario GIACHINO, pur essendo scaduti i termini per la votazione dei pareri sui provvedimenti suddetti, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione si pronunci sui due atti del Governo in questione, auspicando che i pareri vengano votati entro la prossima settimana.

### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1720 E CONNESSI*

Il presidente GRILLO comunica formalmente che sono state presentate quasi quattrocento proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1720 sulla sicurezza stradale.

Dopo aver riepilogato succintamente i lavori svolti dalla Commissione su tale provvedimento, ricorda come – in base ad un *gentlemen's agreement* raggiunto con la Commissione trasporti della Camera dei deputati – si sia convenuto di non stravolgere l'impianto del disegno di legge approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento. Peraltro, un approfondito ciclo di audizioni svolto da questa Commissione nelle scorse

settimane ha contribuito all'individuazione di alcuni limiti presenti nel disegno di legge n. 1720 meritevoli di correzione.

Ritiene quindi opportuno concordare un percorso condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, che consenta di concludere rapidamente l'*iter* del disegno di legge in esame, auspicabilmente con il ricorso alla sede deliberante.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) concorda con il presidente Grillo sulla necessità di individuare un metodo di lavoro condiviso, che favorisca la rapida approvazione del disegno di legge n. 1720, senza stravolgere il testo licenziato dalla Camera dei deputati; sottolinea peraltro come molti emendamenti siano identici o comunque sostanzialmente corrispondenti tra loro.

Risulta pertanto necessario capire quali siano i possibili spazi di accordo, nonché i margini di superamento degli eventuali elementi di divisione, confrontandosi al riguardo con il relatore ed il Governo.

Alla luce della forte attenzione mediatica, evidenzia altresì la necessità di adottare un approccio prudente, che eviti l'utilizzo propagandistico di argomenti di estrema delicatezza, come nel caso di tutto ciò che verte intorno alla sicurezza stradale.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) rammenta come fin dall'inizio la Commissione abbia adottato un approccio lineare e trasparente per l'esame del disegno di legge n. 1720. Nel sottolineare come non vi sia intenzione alcuna di stravolgere il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, rileva comunque la necessità di fornire una risposta ad alcune problematiche ancora irrisolte.

Auspica quindi che vi siano le condizioni per individuare un percorso condiviso che consenta alla Commissione di approvare il provvedimento in sede deliberante.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) ritiene urgente concludere il prima possibile l'esame del disegno di legge, senza stravolgere il testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Peraltro, l'elevato numero di emendamenti non deve far dimenticare come molte proposte emendative siano sostanzialmente analoghe; in secondo luogo, alcuni emendamenti – come quelli vertenti in materia di cartellonistica stradale – in quanto finalizzati alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, piuttosto che alla tutela della sicurezza stradale, potrebbero essere trasformati in ordini del giorno ovvero in autonomi disegni di legge; da ultimo, nel ricordare come il disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati avesse come presupposto la successiva approvazione di una legge delega per la modifica organica del codice della strada, sarebbe auspicabile sfruttare l'opportunità offerta dall'esame del disegno di legge n. 1720 per apportare proprio una serie di modifiche sistematiche al codice della strada, evitando il ricorso ad una successiva delega *ad hoc*.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce la necessità di concludere l'esame degli emendamenti in Commissione prima della pausa natalizia, suggerendo altresì la possibilità di proseguire i lavori in sede referente: infatti, ciò permetterebbe all'Assemblea di affrontare una tematica – quale quella della sicurezza stradale – di notevole interesse per i cittadini, con un conseguente ritorno positivo di immagine ed un accrescimento di prestigio per il Parlamento.

Il senatore ZANETTA (*PdL*), nel concordare con la proposta del senatore Marco Filippi sulla necessità di individuare possibili spazi di accordo, auspica una celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 1720, preferibilmente ricorrendo alla sede deliberante.

Il sottosegretario GIACHINO, fermo restando il totale rispetto dell'autonomia decisionale del Parlamento, auspica la conclusione dell'esame dei provvedimenti sulla sicurezza stradale in tempi rapidi.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato i colleghi per le costruttive considerazioni svolte, ribadisce la necessità di favorire una veloce conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 1720, secondo una procedura largamente condivisa.

Pur concordando con il senatore Cicolani sul positivo ritorno di immagine che deriverebbe dall'impegno dell'Assemblea su una tematica di tale importanza, ritiene che la sede deliberante possa essere più idonea a favorire un percorso celere e condiviso.

In conclusione, giudica opportuno aggiornare i lavori della Commissione, nelle more di un'intesa informale tra i Gruppi parlamentari, che permetta di individuare gli emendamenti condivisi e quelli forieri di possibili contrasti, per poi proseguire l'esame del disegno di legge n. 1720 nei tempi più rapidi possibili, auspicabilmente in sede deliberante.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 dicembre 2009

**109<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1035) DE CASTRO ed altri.** – *Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico*

**(1115) SANCIU ed altri.** – *Disposizioni in materia di produzione biologica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al nuovo testo unificato dei disegni di legge n. 1115 e 1035, scade alle ore 19 della giornata odierna.

Dopo che la senatrice BERTUZZI (PD) ha prospettato l'opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di consentire un ulteriore approfondimento sui testi normativi in esame, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA preannuncia che verrà fissato, alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia, un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al nuovo testo unificato dei disegni di legge n. 1115 e 1035.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*AFFARE ASSEGNATO***Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), in sostituzione del relatore, senatore Mazzaracchio, riferisce sull'affare assegnato in titolo, evidenziando che il comparto dell'allevamento e più in generale la filiera relativa ai bovini e ai suini riveste un'importanza fondamentale non soltanto in funzione economica, ma anche per la vita stessa delle popolazioni, traendo le sue radici storiche fin dai tempi più antichi.

Senza procedere ad un'analisi storica ed economica di tale rilevanza, che potrebbe forse apparire inutile e anzi scontata, quello che preme è sottolineare in via generale che l'allevamento e la filiera produttiva sia dei bovini che dei suini hanno rappresentato una componente decisamente significativa nell'ambito dell'economia agricola e zootecnica nazionale, con riferimento sia al rilievo da sempre attribuito alla filiera sia della carne sia dei prodotti derivati.

Il Presidente relatore prosegue evidenziando tutti i grandi momenti di difficoltà vissuti in relazione a determinati periodo del passato e legati a forti problematiche di carattere sanitario, che hanno originato situazioni emergenziali da cui sono derivati momenti di crisi intensa del settore, soprattutto con riguardo ai bovini. Il riferimento più evidente in questo senso e agli anni della BSE, anni che fortunatamente sono ormai da considerarsi come un periodo superato, grazie all'impegno sia dell'azione governativa dei diversi paesi interessati, sia al contributo dei settori produttivi e delle autorità e delle ricerche in campo sanitario.

Pur in considerazione di quanto premesso – prosegue il Presidente relatore – occorre tuttavia rilevare come in ambito nazionale i due settori stiano vivendo momenti di forte crisi caratterizzata da aspetti che impongono una particolare attenzione da parte delle istituzioni e del mondo politico.

Il settore suinicolo sta vivendo una situazione di particolare gravità, testimoniata dal costante calo dei prezzi, dal livello dei costi di produzione superiore ai ricavi, dalle perdite di mercato accusate negli ultimi anni.

Le difficoltà economiche che gravano nell'allevamento – prosegue il Presidente relatore – fanno sentire i propri effetti altresì sulle imprese di macellazione, dando luogo a una situazione generalizzata di crisi avvertita anche a livello europeo, peraltro con caratteristiche e intensità proprie nel mercato italiano di settore, caratterizzato da una situazione complessa e di difficile interpretazione.

Tali difficoltà si concretano in un elevato livello di indebitamento delle aziende suinicole, ancora più sentito presso i piccoli e medi allevamenti che gestiscono direttamente la propria impresa.

Le principali criticità di una situazione così descritta sono riscontrate nella scarsa coesione di una filiera che non riesce a creare le necessarie

sinergie per valorizzare la produzione, in una ripartizione non equilibrata del valore finale del prodotto tra i diversi soggetti della filiera stessa, nell'insufficiente efficacia dei controlli fiscali e sanitari sulle carni di importazione, in un sistema di formazione del prezzo piuttosto dispersivo, in assenza di un sistema oggettivo di definizione dei premi e delle penalità dei suini macellati.

In tale quadro – prosegue il Presidente relatore – appare chiaro che il settore suinicolo italiano, per le ragioni citate e la pressione delle strutture commerciali e industriali, è a rischio di un forte ridimensionamento che favorirebbe le produzioni realizzate con materie prime d'importazione.

Da quanto esposto deriva la necessità di un nuovo approccio nei confronti della filiera, in grado di rispondere concretamente alle esigenze e alle aspettative dei produttori, garantendo attraverso l'azione delle istituzioni e le sinergie degli operatori della filiera complessiva un rilancio in tempi brevi di tutto il comparto.

Il settore dei bovini vive, in parallelo a quello dei suini, una situazione di crisi che appare più evidente nel più recente periodo.

L'analisi economica e di mercato dei bovini, soprattutto con riferimento ai bovini da carne, dimostra una difficoltà crescente da parte della filiera e in particolare dei produttori.

Da tale analisi – prosegue il Presidente relatore – emergono dati che confermano tendenze assai poco incoraggianti, quali il calo dei prezzi alla produzione, la forte contrazione della redditività delle aziende di macellazione, la prospettiva di forti tensioni interne alla filiera, le cui difficoltà economiche dovranno confrontarsi con le esigenze della distribuzione. A ciò si aggiunga la diminuzione, nel 2008, sia del patrimonio zootecnico, sia dei consumi in generale, sia delle macellazioni, mentre si ravvisa un incremento delle importazioni di carne fresca e refrigerata.

Si tratta di dati preoccupanti che testimoniano una diffusa situazione di crisi e che lasciano trasparire il permanere e anzi l'aggravarsi di forti difficoltà strutturali in Italia del settore della carne bovina.

Occorre, a tal proposito – prosegue il Presidente relatore – ricordare come gli interventi in sede istituzionale negli anni passati siano stati in massima parte dettati da situazioni emergenziali, che hanno avuto il merito di fare fronte a momenti e fenomeni estremamente negativi per il comparto zootecnico, ma che non hanno mai configurato un sistema strutturale in grado di affrontare con sicurezza le difficoltà legate agli squilibri derivanti dai mercati e dalle loro oscillazioni.

In questo senso, si avverte l'assenza di una strategia complessiva per il settore, in un quadro di pianificazione che, pur dovendo affrontare in determinati momenti situazioni contingenti, sappia coinvolgere da un lato le istituzioni competenti e dall'altro i diversi operatori della filiera nel suo complesso per giungere ad una strategia definitiva, frutto dell'impegno verso un comune obiettivo.

Pur in assenza di un quadro organico di programmazione e interventi nel comparto zootecnico – prosegue il Presidente relatore – occorre rilevare che lo stesso è stato oggetto di attenzione e discussione in sede go-

vernativa, ravvisabile quanto al settore dei suini, nell'istituzione di un Tavolo della filiera suinicola, che ha consentito ai soggetti della filiera di confrontarsi e isolare le principali problematiche, costituendo una valida esperienza anche per l'individuazione di alcune linee guida di intervento e di iniziative concordate.

Si tratta di iniziative che, risultando allo stato attuale non ancora concretamente avviate, mantengono una attualità che induce a sperare in una loro ripresa e sviluppo, costituendo la base per un modello di cooperazione per tutto il settore zootecnico fra i diversi soggetti delle filiere e di positiva interazione con i soggetti pubblici competenti, quali il Ministero e le regioni, secondo i propri ambiti di intervento.

In conclusione – prosegue il Presidente relatore – la collaborazione e la concentrazione fra tutte le componenti coinvolte, dalla pubblica amministrazione fino alle singole imprese, sembrano indicare un percorso in grado di condurre alla predisposizione di progetti complessivi di tutela dei comparti zootecnici, tali da consentire loro non soltanto di affrontare eventuali situazioni contingenti, ma soprattutto di assicurare nel lungo periodo prospettive di ripresa e di una nuova e più solida capacità competitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2009

**107<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CURSI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegnere Enrico Salza e il dottor Corrado Passera, rispettivamente presidente del Consiglio di gestione e consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, accompagnati dal dottor Vittorio Meloni, responsabile Direzione Relazioni esterne, dal dottor Matteo Fagiani, responsabile Servizio Relazioni con media – Direzione Relazioni esterne, dal dottor Stefano Firpo, Ufficio Operazioni strategiche e Progetti speciali, dal dottor Francesco Pacifici, Ufficio Operazioni strategiche e Progetti speciali, dal dottor Massimo Deandreis, Ufficio Presidente Consiglio di gestione e dal dottor Maurizio Alampi, responsabile Ufficio relazioni istituzionali – Direzione Affari societari e partecipazioni.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione dell'ingegner Enrico Salza e del dottor Corrado Passera, rispettivamente presidente del Consiglio di gestione e del consigliere delegato di Intesa Sanpaolo**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 novembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al presidente Salza e al dottor Passera, ringraziandoli per la loro presenza all'odierna seduta della Commissione che, da oggi, avvia un breve ciclo di mirate audizioni, nell'ambito della più ampia indagine conoscitiva in titolo, dedicate, nello specifico, al tema dell'accesso al credito delle imprese e, in particolare, di quelle piccole e medie. Ricorda altresì che nella giornata di oggi si è già proceduto, insieme alla Commissione finanze, all'audizione del Presidente dell'ABI sulla moratoria dei crediti vantati dalle banche nei confronti delle imprese.

Ricorda che già più di un anno fa la Commissione industria, in occasione dell'esame dell'Atto Comunitario sulle piccole e medie imprese (*Small business Act*), aveva sottolineato la necessità che, in un momento di crisi economica, il sistema bancario non facesse venir meno il necessario flusso del credito, con particolare riguardo a quello finalizzato agli investimenti da effettuare, soprattutto nel campo dell'innovazione e della ricerca.

Fa presente infine che all'audizione di oggi seguiranno, nelle prossime settimane, le audizioni dei vertici dei principali istituti di credito, fra i quali il gruppo Unicredit e il gruppo Monte dei Paschi. Attraverso queste audizioni la Commissione focalizzerà quindi l'attenzione sul tema dell'accesso al credito, la cui importanza per le imprese è stata più volte sottolineata anche dalla stessa Presidente di Confindustria.

L'ingegnere SALZA si sofferma brevemente sulle principali politiche dell'Istituto, che presta particolare attenzione al legame con il territorio: ricorda, infatti, che il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato protagonista della recente fusione di ventidue banche locali ed evidenzia come la filosofia dell'Istituto si basi sulla creazione di rapporti di lungo periodo con i propri clienti.

Il dottor PASSERA, prendendo successivamente la parola, svolge un'ampia relazione, soffermandosi sulle principali attività del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha puntato, negli ultimi mesi, a finanziare investimenti delle imprese nell'innovazione e nell'internazionalizzazione. Rileva che, purtroppo, le crisi aziendali sono notevolmente aumentate, mentre le perdite sui crediti, sopportate dagli istituti bancari, sono quadruplicate negli ultimi due anni. A questo si aggiungono i crescenti problemi di liquidità per le imprese derivanti sia dai mancati pagamenti dei crediti vantanti nei confronti del settore privato e della Pubblica amministrazione, sia dalla rivisitazione del *rating* delle aziende, imposta dal sistema Basilea 2. Si sofferma, quindi, sulle principali iniziative promosse dal Gruppo a favore del sistema delle imprese, ricordando che – a dimostrazione che la crisi finanziaria è una crisi di domanda del credito e non di offerta – l'Istituto fornisce linee di credito a più di un milione di imprese per un valore di 500

miliardi di euro, mentre ammontano a circa 60 miliardi le linee di credito tuttora inutilizzate.

Evidenzia infine come il Gruppo abbia concesso una sospensione dei pagamenti alle imprese che ne hanno fatto richiesta, a partire dal marzo di quest'anno, e come sia particolarmente impegnato nell'assicurare il credito alle aziende che vogliono aumentare la propria patrimonializzazione ed investire in settori strategici come quello turistico.

Il presidente CURSI chiede alcuni chiarimenti sugli specifici progetti avviati dall'Istituto bancario, con particolare riguardo alle iniziative nel settore del turismo, per il quale chiede se è stato stipulato un apposito protocollo con il Ministero competente.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) chiede che gli vengano fornite alcune precisazioni sulla moratoria dei debiti nei confronti delle imprese e sulla possibilità di estendere le modalità di sospensione dei pagamenti anche ai mutui contratti dalle famiglie in difficoltà.

Il senatore SANGALLI (*PD*) osserva come la revisione dei criteri del *rating* alle imprese, imposto dal sistema Basilea 2, stia creando notevoli difficoltà alle imprese di piccole e medie dimensioni, con un complessivo indebolimento del tessuto economico e produttivo italiano.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede se le politiche pubbliche fino ad ora adottate hanno rappresentato un valido aiuto al sistema economico e si sofferma sull'importanza di valorizzare il legame, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, tra gli istituti di credito e il territorio.

Il senatore GARRAFFA (*PD*), associandosi ad ulteriori considerazioni del senatore BUBBICO (*PD*), chiede una valutazione sulla opportunità di istituire nel Mezzogiorno una «Banca del Sud».

Il dottor PASSERA, in risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti, ricorda che l'Istituto ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero del turismo che ha consentito di sbloccare circa 600 milioni di crediti per finanziare interventi a favore del miglioramento delle strutture turistico-alberghiere. Assicura che il Gruppo è impegnato a sostenere gli investimenti in innovazione attraverso una valutazione dei progetti operata anche da università ed enti di ricerca. È assicurato altresì il finanziamento dei progetti meritevoli presentati da imprese, soprattutto per favorire la fase di *start-up*, nell'ottica di impostare un rapporto di lungo periodo con i propri clienti. Manifesta disponibilità a prevedere interventi a favore delle famiglie in difficoltà che hanno contratto un mutuo e rileva come, una volta creata una «Banca del Sud», vi debba essere la volontà di collocare tale nuovo istituto su un piano concorrenziale, fondato su logiche di mercato, con gli altri istituti di credito operanti nel Mezzogiorno d'Italia.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegnere Salza e il dottor Passera per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2009

**73<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**SANTINI**

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 2 dicembre 2009.

Il presidente SANTINI informa che, relativamente al provvedimento in titolo, sono state presentate 111 proposte emendative e 11 ordini del giorno.

Comunica, quindi, che, sulla base dei principi che reggono il particolare regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi al disegno di legge comunitaria – rievocati, peraltro, nella seduta del 2 dicembre scorso – sono stati dichiarati inammissibili i seguenti emendamenti: 1.3, 1.4, 1.6, 9.0.1, 11.0.2, 12.2, 14.0.1, 21.1, 22.0.15, 24.0.1 e 25.0.3.

L'emendamento 14.0.3 è inammissibile relativamente ai commi 1, 2, 4 e 5 (e, conseguentemente, ammissibile per i rimanenti commi 3, 6 e 7).

Il presidente Santini ricorda, inoltre, che per venerdì 11 dicembre, alle ore 12, è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti e che, fino a questo momento, sempre sull'Atto Senato 1781, sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti, salvo la 2<sup>a</sup>, la 5<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup> Commissione.

Conclude ricordando che, per la prossima settimana, saranno previste delle sedute dedicate all'illustrazione delle suddette proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1781

### Art. 1.

#### 1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive».*

---

#### 1.2

CASOLI

*Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva: «2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati», aggiungere la seguente:*

*«Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi».*

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

### Art. 22-bis.

*(Attuazione della direttiva 2009/119/CE)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che as-

sicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfino contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

c) prevedere la creazione di un Organismo centrale di stoccaggio, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia;

d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;

e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio;

f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio e della vendita di prodotti petroliferi».

---

### 1.3

#### PEDICA

*Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:*

«2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/178/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari».

---



**1.4**

PEDICA

*Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:*

«Direttiva 2007/249/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari».

---

**1.5**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente voce:*

«2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari».

---

**1.6**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Ai commi 1 e 3, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:*

«2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente».

---

**1.7**

MARINARO, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:*

«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – termine di recepimento: 24 dicembre 2010».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva "2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non co-

stituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

*g)* conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

*h)* introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

*i)* prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

*l)* ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

*m)* prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

*n)* conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

*o)* prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.»

---

**1.8**

PEDICA

*Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:*

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

---

**1.9**

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:*

«2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro

avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole».

---

## 1.10

DI GIOVAN PAOLO, ADAMO

*Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:*

«Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

---

**1.11**

TANCREDI

*Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, aggiungere le seguenti:*

«direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, direttiva 2009/72/CE, direttiva 2009/73/CE)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno alla rea-

lizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

*e)* definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

*f)* introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

*g)* adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 27 dicembre 2007, n. 244;

*h)* organizzare un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

*i)* completare il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera *f*).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

*b)* prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

*c)* prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009,

nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche attraverso programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

k) garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro



e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

*l)* introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

*m)* prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73».

---

## 1.12

PINZGER, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

---

## Art. 2.

### 2.1

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.».

---

**Art. 3.**

**3.1**

PEDICA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.2**

GERMONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano anche ai reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali».

---

**Art. 4.**

**4.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 5.**

**5.1**

PEDICA

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.0.1**

MARINARO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al comma 1, dopo le parole: "le linee politiche del Governo", inserire le seguenti: "e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,".

2. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2004, n. 11, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. È istituita la "Commissione bicamerale per le Politiche dell'Unione europea", di seguito denominata "Commissione", composta da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

2-ter. La Commissione:

a) esamina preventivamente i progetti e gli atti di cui ai comma 1 e 2;

b) rende tempestivamente le sue osservazioni sugli atti rilevanti;

c) segnala alle commissioni parlamentari competenti per materia le priorità di esame;

d) provvede ad una prima verifica circa il rispetto da parte dei medesimi progetti e atti del principio di sussidiarietà ai fini dell'espressione del parere previsto nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". »

**5.0.2**

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro  
Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifica all'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: “alle Camere” fino a: “loro ricezione,” con le seguenti: “direttamente ai Presidenti delle Camere”;

b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Sui progetti di atti legislativi trasmessi alle Camere, i competenti organi parlamentari possono esprimere un parere motivato in merito alla loro conformità al principio di sussidiarietà. Tale parere è inviato, secondo la procedura prevista dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione dei progetti di atti legislativi comunitari”. »

---

**Art. 6.****6.1**

BOLDI, SANTINI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«b-bis) al comma 3-bis dell'articolo 15-bis, le parole: “comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti”, sono sostituite dalle seguenti: “comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti”;

b-ter) all'articolo 15-bis sono inseriti, in fine, i seguenti commi:

“3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.

3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi”.».

---

**Art. 7.****7.1**

POSSA

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la dinamica della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nelle sue diverse articolazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una Relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La Relazione reca altresì l'elenco di tutti i Consigli europei e Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date e dei principali *dossier* esaminati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La Relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle Istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La Relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito, della predetta partecipazione in termini di entità e di andamento;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La Relazione reca altresì una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;

e) il seguito dato e le iniziative assunte il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2».

---

## 7.2

PEDICA

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e degli affari interni» aggiungere le seguenti: «alle politiche ambientali e in materia di occupazione».*

---

### 7.0.1

BOLDI, SANTINI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Ulteriori modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

“Art. 4-bis. - *(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)* – 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'Amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:

a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;

b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

3. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi".»

---

## Art. 8.

### 8.1

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «infrazioni avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea», con le seguenti: «infrazioni avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».*

---

### 8.0.1

DI GIOVAN PAOLO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)*

7. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamento (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale di 18 milioni di euro per l'anno 2010.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

9. All'onere derivante dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità “Interventi vari in Agricoltura”.»

---

### 8.0.2

DI GIOVAN PAOLO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamento (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità “Interventi vari in Agricoltura”.»

---

### 8.0.3

DI GIOVAN PAOLO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)*

4. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamento (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale di 12 milioni di euro per l'anno 2010.



5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità "Interventi vari in Agricoltura".»

---

## Art. 9.

### 9.1

PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). – 1. Il comma 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore il 1° gennaio 2010; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010”. »

---

### 9.0.1

TANCREDI

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. All'articolo 71-*septies*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituire l'ultimo periodo: “Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso”, con il seguente: “Per gli apparati destinati alla videoregistrazione da remoto, in cui la funzione di registrazione è attivata e gestita dalla persona fisica, il compenso di cui al presente comma è dovuto dal fornitore dell'apparato ed è costituito da una quota del prezzo pagato dalla persona fisica per l'apparato, ovvero, qua-

lora ciò non fosse possibile, determinato secondo i criteri applicati a tecnologie di registrazione equivalenti”. »

---

### 9.0.2

PEDICA

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Attuazione della direttiva 2008/104/CE)*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso”;

b) all'articolo 23, il comma 9 è abrogato.»

---

### 9.0.3

PEDICA

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Attuazione della direttiva 2008/104/CE)*

1. Il comma 5 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

“5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso”. »

---

**9.0.4**

PEDICA

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Attuazione della direttiva 2008/104/CE)*

1. Il comma 9 dell'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

---

**Art. 10.****10.1**

VALLARDI, MONTANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei procedimenti già iniziati sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddetti leggi”».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007».

---

**10.0.1**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88  
- Legge Comunitaria 2008)*

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

“*d-bis*) Prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti”»

---

**Art. 11.****11.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera *b*), le parole: “progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché”, sono soppresse»;

*b)* dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “*6-bis*. La lettera *f*), del comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente: ‘*f*) l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico.’” »

**11.2**

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**11.0.1**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)*

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

«*p*) Sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *a*), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

*b*) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

*c*) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;

*d*) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. All'articolo 8-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, comma 7-ter, il periodo da: “tali residui”, a: “dell'oggetto”, è sostituito con il seguente: “I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato cinque alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto”.»

---

**11.0.2**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Maggioranza condominiale per interventi di efficienza energetica)*

1. Il comma 22 dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente:

“22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, le parole: ‘con la maggioranza semplice delle quote millesimali’, sono sostituite dalle seguenti: ‘in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, terzo comma, del codice civile.’”».

---

**Art. 12.****12.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carboni o e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Delega al Governo per il recepimento», con la seguente: «Attuazione».*

---

**12.2**

TANCREDI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE.

1-ter. Le modalità applicative di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico in conformità alla direttiva indicata nel medesimo comma ed alle modifiche eventualmente apportate da direttive sopravvenute.

1-quater. È abrogato l'articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e della direttiva 2008/92/CE» e, all'allegato B, sopprimere la direttiva 2008/92/CE.*

---

**12.14**

ALICATA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**12.15**

ALICATA

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere che le attività di staccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti».*

---

**12.3**

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di biossido di carbonio siano» inserire le seguenti: «svolte su terreni a rischio sismico molto basso,».*

---

**12.4**

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «biossido di carbonia» aggiungere le seguenti: «, nonché le relative attività di trasporto,».*

---

**12.5**

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico» fino alla fine, con le seguenti: «dalla Regione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di valutazione di impatto ambientale».*

---

**12.6**

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti a seguito di valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «, a seguito di valutazione di impatto ambientale svolta secondo le procedure fissate dalle norme nazionali e comunitarie e nel pieno rispetto delle competenze ordinarie delle Regioni e delle amministrazioni locali».*

---

**12.7**

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «nonché, laddove previsto».*

---



**12.8**

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**12.9**

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «stabilire» inserire le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**12.10**

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «stabilire» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**12.11**

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ivi inclusa» con le seguenti: «ivi incluse la piena responsabilità del gestore per le attività di manutenzione, monitoraggio e controllo da svolgersi secondo un piano approvato dall'autorità competente, nonché».*

---

**12.12**

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alle fase di post chiusura».*

---

**12.13**

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le regioni, di concerto con i comuni e gli enti locali elaborano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un'analisi dettagliata dei comuni a rischio sismico, al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza delle tecnologie CCS (cattura e stoccaggio geologico dell'anidride carbonica)».

---

**Art. 13.****13.1**

FERRANTE, DELLA SETA, MAZZUCONI

*Sopprimere l'articolo.*

**13.0.1**

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)*

1. Al fine di incentivare la valorizzazione dei sottoprodotti delle attività agricole, di allevamento e forestali, all'articolo 183, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le parole: "Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestale anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione e/o ceduti a terzi qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente".

2. Al comma 1, lettera *d*), dell'allegato alla parte V, allegato X, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non contaminati da inquinanti" sono aggiunte le parole: " , oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto". »

---

**13.0.2**

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI, VACCARI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE  
relativa ai rifiuti)*

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

“*p*) Sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera *a*), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;

*b*) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

*c*) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;

*d*) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, primo capoverso, le parole: “materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o”, sono sostituite dalle seguenti: “materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati”.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottate ulteriori misure dirette a specificare i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, al sensi del comma 1.»

---

**Art. 14.****14.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**14.2**

PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**14.3**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei rifiuti AEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta”».

  
\_\_\_\_\_**14.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Norma di interpretazione in materia di prestazioni accessorie)*

1. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autoriz-

zazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.»

## 14.0.2

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

### «14-bis.

*(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 12 maggio 2009 relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2009, n. 151, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it). previo avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 8, comma 2, al rigo terzo, le parole: “allegato II” sono sostituite con le seguenti: “allegato III, punto 4”;

b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: “sorgenti luminose fluorescenti” sono sostituite con le seguenti: “lampade a scarica”;

c) all'articolo 11, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: “sistema collettivo”, eliminare le seguenti: “o misto”, e dopo la parola: “adeguato”, aggiungere le seguenti: “attraverso le seguenti modalità:

a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche

da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15, il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento”.

d) all'articolo 11, al comma 2, dopo la parola: “produttore”, inserire le seguenti: “che opta per la modalità di cui al comma 1 lettera a)””; dopo le parole: “Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio”, inserire le seguenti: “e del mare”; dopo le parole: “di concerto con i Ministri”, sostituire le parole: “delle attività produttive” con le seguenti: “dello sviluppo economico” e dopo le parole: “e dell'economia e delle finanze”, inserire le seguenti: “sentito il Comitato di cui all'articolo 15,”;

e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: “in materia di segreto industriale”, sono inserite le seguenti: “, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso, o se non è possibile, in numero”.

3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso, o se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dalla presente disposizione, negli anni 2006, 2007 e 2008.»

### 14.0.3

CASOLI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di tempo legale,  
anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)*

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) “tempo universale coordinato”, eventualmente abbreviato con la sigla UTC, il tempo determinato dal *Bureau International des Poids et Mesures*, istituito dalla Convenzione internazionale del metro, resa esecutiva con legge 26 dicembre 1875, n. 2875, la cui unità di misura è il

secondo, come definito dal capitolo I, punto 1.1, dell'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802;

b) "tempo legale", il tempo universale coordinato più la differenza di fuso orario rispetto al meridiano di Greenwich; tale differenza per il territorio nazionale è di un'ora in più;

c) "periodo dell'ora estiva", il periodo dell'anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell'anno.

2. Il tempo legale è realizzato e disseminato dall'Istituto nazionale di ricerca metrologica, nella sua funzione di istituto metrologico primario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 273 e del decreto legislativo 16 febbraio 2004, n. 38.

3. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre.

4. La disciplina metrologica degli strumenti di misura del tempo legale, utilizzati per funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802. La sanzione amministrativa è applicata dalle Camere di commercio, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è demandata al Ministero dello sviluppo economico, che la esercita tramite l'Ufficio competente per la metrologia legale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, e alle Camere di commercio.

6. Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvederanno alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

**14.0.5**

D'ALÌ

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

**«Art. 14-bis.**

*(Norma di interpretazione autentica della previsione di cui al codice 15 01 06 dell'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il codice 15 01 06, di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, corrispondente agli imballaggi in materiali misti, si interpreta nel senso che esso identifica i rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, in particolare carta, plastica, vetro, metallo, legno, tra loro raggruppati, e conseguentemente i rifiuti da esso identificati rientrano nelle tipologie di cui ai punti 1, 2, 3, 6 e 9 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto mini steri al e 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998.»

---

**14.0.6**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

**«Art. 14-bis.**

*(Armonizzazione dell'Iva sul turismo)*

1. Al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle prestazioni di cui al numero 120) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---



**Art. 15.****15.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**15.2**

PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**Art. 16.****16.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. In attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, dagli articoli 5, comma 5, 55 e 103 del regolamento (CE) n. 1128/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, l'autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ove è già allocato il Sistema integrato di gestione e controllo ai sensi degli articoli 57 e 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio, contenente il Fascicolo della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

**Art. 17.****17.1**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, TEDESCO, RANDAZZO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**17.2**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine».

---

**17.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della bio diversità;

f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

---

## 17.4

MONGIELLO, PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Delega al Governo per il riassetto della nonnativa in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura,

mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multi funzionali e dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multi funzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;

f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

### 17.0.1

VALLARDI, MONTANI

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)*

1. Ai sensi del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, e del regolamento (CE) 10 dicembre 2008; n. 1249/2008 della Commissione, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 maggio 2009.

2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2004.

3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B, III del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottempererà all'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione e di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno 60 carcasse supera la percentuale del 10 per cento;

b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale.

7. nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo è esercitato ai sensi dell'articolo 18 del decreto ministeriale 8 maggio 2009, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## Art. 18.

### 18.1

VALLARDI, MONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'espletamento dell'attività di certificazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti, prevista dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, e dal regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, è stanziata la somma di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987».

---

**18.2**

VALLARDI, MONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lett. e) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad AGEA. Detto versamento estingue le obbligazioni degli acquirenti e dei produttori. Le relative somme sono utilizzate da AGEA secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori. L'AGEA, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

---

**18.3**

VALLARDI, MONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire una completa applicazione al Capo III Sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, nonché per completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, è favorito l'effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, attraverso la destinazione delle risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

---



**18.4**

PICCIONI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'art. 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sostituire le parole: "entro cinque anni" con "entro sei anni".»

---

**18.5**

VALLARDI, MONTANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta", sono sostituite con le parole: "con contratti a tempo determinato rinnovabili per due volte".»

---

**18.0.1**

VALLARDI, MONTANI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni per i 'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e (CE) n. 617/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)*

1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, nonché gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C I, 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. I titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di ri-

ferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.

2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, come pure ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, dovrà essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:

a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività, per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;

b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;

b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);

c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;

d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;

e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;

f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;

g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ri-

tirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5% per le uova con indicazioni illeggibili.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## Art. 19.

### 19.0.1

VALLARDI, MONTANI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 per la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, 21 dicembre 2007)*

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n.1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) 21 dicembre 2007, n.1580/2007 della Commissione, al decreto legislativo 10 dicembre 2002 n.306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: “dell'articolo 3 del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n.1148/2001 della Commissione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 9 del regolamento (CE) 21 dicembre 2007, n.1580/2007 della Commissione, e successive modificazioni”;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, oppone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento" sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 2008, n.34, e del D.M. 25 giugno 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "regolamento (CE) 12 giugno 2001 n. 1148/2001 della Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) 21 dicembre 2007, n. 1580/2007 della Commissione, e successive modificazioni";

d) all'articolo 3 il coomma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n.1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro";

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) 28 ottobre 1996 n. 2200/96 del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "a norma degli articoli 113 e 113-*bis* del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio";

f) all'articolo 4, comma 2, le parole: "all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n.1148/2001 della Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) 21 dicembre 2007, n.1580/2007 della Commissione, e successive modificazioni".»

---

## Art. 21.

### 21.1

FASANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 1, letto *b*), capoverso 3-*ter*, dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, sostituire le parole: "dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime" con le seguenti: "del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprimono".»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e dell'attuazione della direttiva 2002/58/CE».*

---

**Art. 22.****22.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Modifiche al Capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-bis”;

b) al comma 2-bis dell'articolo 19, le parole: “lettere b), d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b), b-bis), d) ed e)”.»

**22.0.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 22 inserire i seguenti:*

**«Art. 22-bis.**

*(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi di attuazione della direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, sulle contro misure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi)*

1. Agli oneri derivanti dagli adempimenti degli obblighi di attuazione della direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 328185 del Consiglio relativi a di-

sposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, letto *d*), della presente legge, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

#### **Art. 22-ter.**

1. Agli oneri derivanti dagli adempimenti degli obblighi di attuazione della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle normative minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3281/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, letto *d*), della presente legge, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

### **22.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione del regime della legge n. 248/2005, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano: 1) determinati secondo cri-

teri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti; 2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti; 3) sottoposti alla vigilanza dell'Autorità indipendente di cui al successivo punto c), che, in caso di disaccordo tra le parti, provvederà, entro un termine perentorio, a valutare le proposte dal gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;

b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti e in linea alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;

c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva n. 96/67/CE e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006;

d) designare l'Autorità di vigilanza indipendente, anche mediante l'individuazione di un organismo pubblico già esistente, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva n. 2009/12/CE;

e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'Autorità di vigilanza indipendente attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura;

f) attribuire all'Autorità di vigilanza indipendente, escludendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;

g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati e/o a un terminale o parte di un terminale specializzato eccede il numero degli utenti che è possibile

accogliere a causa di vincoli di capacità, che l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall'Autorità di vigilanza indipendente;

*h)* ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell'Autorità di vigilanza indipendente che sono da qualificarsi vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;

*i)* prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all'attuazione di specifiche disposizioni della legge 2 dicembre 2005, n. 248, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE».

---

#### 22.0.4

ZANETTA, GALLO

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* garantire l'offerta del servizio universale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato;

*b)* garantire agli utenti l'accesso alle informazioni relativamente ai servizi universali forniti e ai fornitori di servizi postali la conoscenza dei diritti e degli obblighi dei fornitori del servizio universale;

*c)* garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche;

*d)* assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;

*e)* garantire il rispetto dei servizi riservati;



f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate;

g) garantire l'equità delle condizioni di mercato finché la concorrenza non diventi effettiva.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 22.0.5

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

### «Art. 22-bis.

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo, il Governo applica i seguenti principi e criteri direttivi:

a) relativamente alla quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, al fine del raggiungimento della quota minima d'obbligo del 10 per cento per l'anno 2020 stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, deve essere previsto, a partire dal gennaio 2010, l'incremento di tale quota dell'1 per cento;

b) relativamente al piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che l'Italia dovrà presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2010, prevedere un incremento annuo della percentuale della quota di energia del settore dei trasporti, dello 0,5 per cento per i primi 8 anni e l'1 per cento per gli ultimi due anni fino al raggiungimento della quota, al 2020, del 10 per cento;

c) nelle eventuali more di recepimento della direttiva di cui al punto a), e ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, come modificato dal comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 la quota minima di cui al comma 139, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 6,5 per cento, calcolata sulla base del tenore energetico».

---

**22.0.6**

ZANETTA, MALAN

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE  
relativa ai rifiuti)*

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p*), è sostituita dalla seguente:

“*p*). Sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera *a*), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

*b*) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

*c*) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;

*d*) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.

**22.0.7**

ASCIUTTI, ZANETTA

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE  
relativa ai rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) All'articolo 185, comma 1, lettera *c*), le parole: “attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui”, sono sostituite dalle seguenti: “attività di manutenzione dei corpi idrici superficiali”;

b) All'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c-ter). I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali e i fanghi di laghi laminari provenienti dalle attività di gestione delle acque superficiali, o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti”.

c) All'articolo 186, comma 7-ter, secondo periodo, in fine, dopo le parole: “reagenti non naturali”, aggiungere le seguenti: “nonché i limi di lavaggio derivanti dall'attività di cava, i materiali litoidi, i sedimenti e i fanghi estratti da corpi idrici superficiali diversi da quelli indicati all'articolo 185, comma 1, lettera c) e c-ter)”. »

---

### 22.0.9

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri difettivi:

a) prevedere l'utilizzo del termine “lavoro interinale”, al fine di uniformare la terminologia della normativa italiana a quella europea, così come indicato nella direttiva di cui al comma 1;

b) definire le condizioni di liceità relativa al contratto di lavoro interinale anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

c) definire il campo di applicazione della direttiva di cui al comma 1, con particolare riguardo all'utilizzo del lavoro interinale nella pubblica amministrazione uni formando la disciplina in oggetto;

d) procedere ad un attento riesame delle limitazioni e delle restrizioni in merito all'applicazione della prestazione in oggetto, tramite il confronto diretto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale;

e) ferme restando le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, prevedere che alla disciplina del rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore si applichino le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva di cui al comma 1;

f) prevedere quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1, relativamente al computo dei lavoratori interinali per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori;

g) prevedere quanto stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui al comma 1, relativamente alla dichiarazione di nullità delle clausole che vietano o che abbiano effetto di impedire, la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra impresa utilizzatrice e lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore e agenzia medesima».

## 22.0.10

CURSI, TOMASSINI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis

*(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)*

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva della Commissione europea 2005/62/CE, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 110 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/83/CE, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione

di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia”.

3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

4. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.»

---

## 22.0.11

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)*

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile

1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate".

4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "distuggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberata mente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".»

**22.0.12**

PINZGER, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22.bis.**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della ”Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per 'un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia”;

b) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE”;

c) all'articolo 18, al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione”;

d) all'articolo 18, al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate";

e) all'articolo 20, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea";

f) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

g) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera bb), dopo le parole: "de-tenere per vendere," inserire le seguenti: "trasportare per vendere,».»

---

### 22.0.13

PITTONI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).*

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della 'Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici' della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";



b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull’applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE”.

2. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione”.

3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate”.

4. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, previa consultazione della Commissione europea”.

5. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge”;

b) alla lettera bb), dopo le parole: “detenere per vendere,” sono inserite le seguenti: “trasportare per vendere,”.»

**22.0.14**

BOLDI, PITTONI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)*

1. Il comma 15, dell'articolo 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

“15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3;

c) ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso”».

**22.0.15**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il comma 6 è soppresso.

2. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo taacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n., 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine

di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro annui.»

## **22.0.16**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)*

1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto”;

*b)* all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o che ne ha la disponibilità”;

*c)* all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera *f*) è abrogata;

2) alla lettera *g*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o per motivi di tutela del segreto, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,”;

*d)* all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera *d*) è abrogata;

2) la lettera *f*) è abrogata;

*e)* all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: “numerose o complesse”, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione”;

*f)* all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili.”;

*g)* all'articolo 7:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare», è anteposta la seguente: «congruo».)»

## 22.0.17

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno e del tesoro, della salute e dalle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2008 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico».

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni «precursori di droghe» o «sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'al-

legato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

*d)* prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

*e)* prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

*f)* prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di procuratori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

*g)* prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

*h)* prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono, altresì, informati al seguenti principi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2006 e n. 1277/2005:

*a)* sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi fissati nell'articolo 73, comma 2-*bis*, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

*b)* sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e

nel limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 1e 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 11 e 18 del regolamento (CE) n. 1217/2005;

3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

prevedere, nei casi di cui alla presente lettera, la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

d) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

e) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento

(CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi della lettera c);

f) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b) di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

g) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).»

---

## 22.0.18

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis.

1. L'articolo 38, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è così sostituito:

“h) che, nella partecipazione alla gara, non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti dalla legge o dal bando a pena di esclusione perché necessari all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di partecipazione previsti dal presente articolo, ovvero presentano documenti o dichiarazioni falsi;

h-bis) nei cui confronti risulta, dal casellario informatico presso l'Autorità, una iscrizione per omessa o falsa dichiarazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento o nel procedimento di rilascio della attestazione SOA. L'iscrizione è causa di esclusione se effettuata nei 365 giorni che precedono la data di pubblicazione del bando ovvero, nelle procedure senza bando, di invio dell'invito. L'Autorità, ricevute dalle stazioni appaltanti le segnalazioni di omesse o false dichiarazioni, ne ordina l'iscrizione nel casellario informatico se ritiene che le dichiarazioni siano state omesse o rese con dolo o siano gravemente colpevoli in considerazioni della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della omessa o falsa dichiarazione. L'iscrizione ha la durata di un anno, decorso il quale va cancellata e perde comunque efficacia”»

---

**Art. 23.**

**23.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,  
LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti:  
«dodici mesi».*

---

**23.2**

PEDICA

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**23.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**23.4**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,  
LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**23.5**

PEDICA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---



**23.6**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 3, dopo le parole: «articolo 2, comma 1, lettere a)», inserire le seguenti: «,c)».*

---

**Art. 24.****24.0.1**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 24, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 24-bis.**

1. Per gli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica, è riconosciuto uno sgravio fiscale pari al costo sostenuto per sopportare lo stesso e nella misura massima dello 0,04 per cento del valore totale delle transazioni avvenute sugli strumenti di moneta elettronica (di seguito definita monetica) oggetto del piano.

**Art. 24-ter.**

1. Per gli esercizi commerciali destinati a ricevere pagamenti dai consumatori, è introdotta un'imposta pari ad euro 50,00 (cinquanta), qualora gli stessi non si dotino di strumenti atti ad effettuare le transazioni attraverso monetica. Termini e modalità di applicazione dell'imposta sono determinati attraverso regolamento attuativo da emanarsi entro il 30 giugno 2010.

**Art. 24-quater.**

1. Per piano di incentivazione all'uso della monetica si intende una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di monetica, che contemplice obbligatoriamente, fra le proprie prestazioni, una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato "soddisfatti o rimborsati" ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia (garanzia legale).

**Art. 24-quinquies.**

1. Ai fini del godimento del provvedimento in favore dell'Istituto di credito, il programma di incentivazione all'uso della monetica, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche:

*a)* le garanzie obbligatorie del programma non potranno avere franchigie o scoperti a carico del beneficiario della prestazione;

*b)* la garanzia di soddisfazione dovrà avere una capienza di rimborso di almeno 4000,00 euro (quattromila) per carta e titolare, senza la possibilità di poter escludere dall'indennizzo beni durevoli di largo consumo, quali articoli di elettronica, per la casa, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi meccanici ed elettronici, abbigliamento;

*c)* la compagnia di assicurazione erogatrice delle prestazioni di polizza, all'atto della stipula del contratto o dell'entrata in vigore della disposizione per polizze già in essere, dovrà rilasciare all'Istituto di credito una dichiarazione certificante l'avvenuta erogazione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno una delle prestazioni obbligatorie oggetto del programma verso propri assicurati; oppure dichiarazione di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti sanzionatori dall'Autorità di vigilanza (ISVAP) relative all'indennizzo dovuto a propri assicurati, su polizze collettive. La dichiarazione rilasciata sarà considerata valida fino a cessazione della polizza;

*d)* qualora la dichiarazione di cui al punto *c)* venga riscontrata in sede di verifica fiscale quale non veritiera, sarà erogata sanzione fiscale alla compagnia di assicurazione dichiarante, solidalmente con l'Istituto di credito, per un importo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione);

*e)* il monte delle transazioni sulle quali sarà calcolato il beneficio in favore dell'Istituto di credito, è quello relativo alle transazioni avvenute sugli strumenti oggetto del piano nell'anno solare antecedente a quello in cui è effettuato il versamento di imposta.

**Art. 24-sexies.**

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**Art. 25.****25.0.1**

PEDICA

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)*

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fis-

sati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale».

---

### 25.0.2

PEDICA

*Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE)*

1. In attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1781/2006, dalle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, nonché dalla Risoluzione del parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo, resta fermo, anche nei casi di applicazione dell’articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modificazioni, l’obbligo di segnalazione di ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono tenuti i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai sensi dell’articolo 41 del medesimo decreto legislativo».

---

### 25.0.3

GERMONTANI

*Dopo l’articolo 25, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni di contrasto al furto d’identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo)*

1. È istituito, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, presso l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione del furto d’identità e delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull’archivio centrale informatizzato di cui all’art. 25-ter), di seguito denominato “archivio”, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Titolare dell'archivio è il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro, nell'esercizio del potere di indirizzo e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in tema di prevenzione delle frodi, attribuisce la responsabilità e conferisce la gestione dell'archivio all'UCAMP che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.

4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nei seguenti ambiti:

a) rapporti, strumenti e operazioni attraverso i quali viene erogato il credito al consumo o altra facilitazione finanziaria, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) servizi a pagamento differito erogati dai soggetti di cui al comma 5 del presente articolo;

c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre amministrazioni pubbliche.

5. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato possono partecipare, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione delle frodi unitamente ai seguenti soggetti, di seguito denominati "aderenti":

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico; b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

d) le imprese di assicurazione;

e) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a d) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con l'UCAMP;

f) le società di mediazione creditizia, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, aventi capitale sociale non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'articolo 2327 del codice civile.

6. I soggetti individuati dal comma 5 possono inviare all'UCAMP richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti trasmettono all'UCAMP le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nel settore del credito e nel settore delle assicurazioni.

7. Al fine di monitorare il comparto e di fornire informazioni sulle tutele previste dalla legge, nell'ambito del sistema di prevenzione è istituito un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione, all'elaborazione e allo studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Al gruppo di lavoro partecipano un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i rappresentanti delle associazioni di categoria degli aderenti, degli operatori commerciali e delle associazioni dei consumatori nonché rappresentanti degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico-finanziarie. Al gruppo di lavoro può essere invitato a partecipare un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. La relazione comprende inoltre un'apposita sezione contenente i risultati dell'attività di rilevazione e verifica svolta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*), comma 3. L'UCAMP, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività di informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

**Art. 25-ter) - (Finalità e struttura dell'archivio)** – 1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici:

a) il primo, denominato “interconnessione di rete”, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 25-*quater*), detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) il secondo, denominato “modulo informatico centralizzato”, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 25-*bis*), comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;

c) il terzo, denominato “modulo informatico di allerta”, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'UCAMP agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

2. I risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata sono comunicati, secondo le modalità stabilite dai decreti di cui agli articoli 25-*septies*) e 25-*octies*), agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP.

3. Allo scopo di rafforzare il dispositivo di prevenzione, sul piano amministrativo, del furto di identità e delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 25-*bis*), comma 6, ultimo periodo, può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

**Art. 25-*quater*) - (Dati oggetto di riscontro)** – 1. Le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un diffe-

rimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relative ai dati contenuti in:

a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati e tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi;

b) partite IVA, codici fiscali e documenti che atte stano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente legge;

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;

d) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dal decreto di cui all'articolo 25-octies).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, sentito l'UCAMP, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

**Art. 25-quinquies)** - (*Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti*) - 1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'UCAMP autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 25-quater), comma 1.

2. Ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il pagamento può essere effettuato anche mediante l'utilizzazione di carte prepagate o ricaricabili, per la cui attivazione e gestione è competente l'UCAMP, secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 25-septies). Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede ai sensi dell'articolo 25-sexies).

3. I costi economici connessi con il pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti per la verifica di autenticità dei dati oggetto di riscontro restano a loro carico e non possono essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi richiesti. A tali fini trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi da 196 a 203 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di compiti e funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.



**Art. 25-sexies) - (Disposizioni finanziarie) – 1.** Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità revisionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

**Art. 25-septies) - (Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione) – 1.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 25-*quater*), le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 25-*bis*), comma 5, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 25-*bis*), comma 8;

b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 25-*quater*);

c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati di cui all'articolo 25-*quater*) sono comunicati e gestiti ed è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*), comma 1;

d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'art. 25-*quinquies*), comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;

e) sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprimano il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 25-*bis*), comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.

4. All'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività" sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze,".

**Art. 25-octies) - (Sistema di prevenzione nel settore assicurativo) –**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 25-septies), comma 1, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo di cui all'articolo 25-quinquies), comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

---

**25.0.4**

Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Riscossione)*

1. Il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso e così sostituito:

“7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società per effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con popolazione sopra i 200000 abitanti è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento dei predetti servizi per gli enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti che non possiedono il requisito finanziario suddetto. I soggetti che hanno attualmente in corso affidamenti di servizi per enti

con popolazione sopra i 200.000 abitanti devono adeguare, se inferiore, il proprio capitale sociale”».

---

### 25.0.5

Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Riscossione)*

1. Il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2, è abrogato».

---

### 25.0.6

Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Concorsi pronostici)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 è soppresso e così sostituito: “1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e alle Regioni, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in ciascuna regione. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco.

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 650 milioni di euro.”».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G/1781/1/14

PEDICA

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

premessi che:

la legge comunitaria 2009, conferisce, all'articolo 23, delega al governo per l'attuazione di alcune decisioni quadro, fra le quali figura, alla lettera *a*), la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti;

la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, si inserisce in una serie di misure normative adottate dalla Comunità Europea che mirano a regolare l'utilizzo dei mezzi di pagamenti in contanti, e diversi dai contanti, volti a prevenire la frode, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e vari comportamenti perseguibili che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata in questo campo;

la decisione quadro 2001/413/GAI, definisce come «strumento di pagamento», uno strumento materiale, diverso dalla moneta a corso legale (vale a dire banconote e monete), che, in virtù della sua particolare natura, da solo o in associazione ad un altro strumento (di pagamento), consenta al titolare/utente di trasferire denaro o valore monetario, come ad esempio carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers'cheque, eurocheques, altri assegni e cambiali, protetti contro imitazioni o uso fraudolento, per esempio mediante disegno, codice o firma;

la decisione quadro prevede l'obbligo per gli Stati membri di introdurre illeciti penali per alcune fattispecie intenzionali di utilizzo improprio, contraffazione o falsificazione degli strumenti di pagamento di cui sopra;

la delega per il recepimento della decisione quadro conferita all'articolo 23 della Legge comunitaria 2009 è integrata, all'articolo 24, dall'esplicitazione dei principi e criteri di attuazione, i quali prevedono, oltre ai principi e criteri previsti dall'articolo 2 della Legge comunitaria 2009, anche il necessario coordinamento del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro con le altre disposizioni vigenti;

tale coordinamento si realizzerebbe, stante alle disposizioni dell'articolo 24 della legge comunitaria 2009, con l'introduzione «nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a

cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo»;

il citato decreto legge n. 231 del 2007, prevede all'art. 49, recante «Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore», diverse disposizioni volte a regolare l'uso di contante o di titoli al portatore, quali, a titolo esemplificativo: al comma 1 il divieto di «trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro»; al comma 5 la disposizione per cui «gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità»; al comma 8 che «Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità»; al comma 10 che «per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante»; al comma 12 che «il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro»;

rilevato che:

la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ha previsto alcune modifiche in materia finanziaria e fiscale, quali: l'abolizione degli elenchi clienti e fornitori, rimuovendo sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio; l'introduzione di novità in materia di accertamento e riscossione, come l'abolizione degli obblighi di tracciabilità per i professionisti che non sono più obbligati a riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico; modifiche alla disciplina antiriciclaggio prevista dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

su questo ultimo intervento normativo di modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si rileva come, per ciò che concerne l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di

banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa; per ciò che concerne gli assegni bancari e postali è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; per ciò che concerne gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, è stato abrogato l'obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante, nonché è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità, nonché, in relazione a questi assegni, è stato abrogato l'obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; per ciò che concerne, infine, i libretti di deposito bancari o postali al portatore, è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;

nella Relazione quadrimestrale della Corte dei Conti sulle misure adottate dal governo da maggio ad agosto 2008, i giudici mettono in guardia sulle «conseguenze che alcune delle cosiddette semplificazioni potranno avere, non solo sui comportamenti dei contribuenti, ma anche sulla possibilità per gli uffici di acquisire gli indispensabili mezzi di prova. Ciò riguarda, in particolare, [...] l'abrogazione di altre norme, anch'esse da poco introdotte, in materia di limitazione dell'uso di contanti e di assegni, di tracciabilità dei pagamenti e di tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati. [...]. Sussistono peraltro perplessità sulla coerenza fra queste misure e quelle di intensificazione e di migliore messa a punto delle strategie di contrasto all'evasione»;

in generale dalla lettura complessiva della Relazione si evince che le misure normative illustrate adottate tramite la legge 6 agosto 2008, n. 133 potrebbero comportare il rischio di incentivare i comportamenti fraudolenti da parte degli evasori fiscali nonché quello di abbassare il livello di controllo su riciclaggio di denaro o altri vari comportamenti perseguibili che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata;

impegna il governo:

a prevedere che, nell'esercizio della delega normativa relativa al recepimento della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, venga valutata la reale corrispondenza alle finalità della decisione quadro 2001/413/GAI della normativa relativa agli strumenti di pagamento, modificata rispetto all'impianto normativo originale del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

ove venga individuata una discrasia fra le finalità della decisione quadro e la normativa italiana in materia, a ripristinare quanto originariamente disposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di conseguire non soltanto un effetto punitivo di comportamenti persegui-

bili come le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata, ma anche un'azione dissuasiva e deterrente nei confronti di tali illeciti, nonchè di consentire, agli uffici preposti al controllo e all'accertamento dei reati previsti dalla decisione quadro, di acquisire gli indispensabili mezzi di prova, che la legge 6 agosto 2008, n. 133 potrebbe avere inficiato nella loro piena disponibilità.

---

### G/1781/2/14

PEDICA

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

premessi che:

il disegno di legge comunitaria per il 2009, prevede il recepimento della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate;

detta direttiva è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* europea del 5 giugno 2009, insieme ad altri atti legislativi che costituiscono l'ormai celebre «Pacchetto clima ed energia», che dovrebbe rappresentare una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea;

con il Pacchetto clima ed energia acquisiscono infatti valore giuridico vincolante gli obiettivi del 20-20-20 con i quali l'Unione europea si è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica del 20 per cento, ridurre il consumo di energia del 20 per cento ed aumentare il ricorso a fonti energetiche alternative del 20 per cento, entro il 2020. Occorre pertanto che anche il nostro Paese traduca l'obiettivo complessivo comunitario del 20 per cento in obiettivo individuale;

al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica;

in realtà la quasi totalità degli sforzi del Governo in materia energetica sta andando verso la produzione di energia nucleare, rischiando fortemente di compromettere il reale decollo delle fonti energetiche rinnovabili che, oltre ad una adeguata normativa, necessitano inevitabilmente di adeguate risorse finanziarie che ne consentano effettivamente la crescita;

con la legge rigurdate «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» del 23 luglio 2009, n. 99, il Governo ha infatti intrapreso la strada del ritorno al nucleare, creando le condizioni e le premesse, amministrative e procedurali, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare;

il medesimo provvedimento affronta anche il tema dello sviluppo delle energie alternative, prevedendo un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, ma senza alcuna nuova risorsa finanziaria stanziata. In realtà è difficile pensare a un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico, realmente efficace, se non si mettono in campo adeguate risorse e nuovi finanziamenti;

va tra l'altro sottolineato che il contributo che il nucleare potrà dare alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> è del tutto marginale. Ricordiamo infatti che l'impegno europeo a ridurre del 20 per cento le emissioni inquinanti e a produrre il 20 per cento dell'energia da fonti rinnovabili scade nel 2020 e per quella data il Ministro dello sviluppo economico ha più volte annunciato che sarà pronta la prima centrale nucleare. Il nucleare non potrà servire in nessun modo a mantenere gli impegni delle emissioni concordati con gli altri *partner* europei;

impegna il Governo:

a valorizzare e incentivare ulteriormente tutte le misure di risparmio e di efficienza energetica al fine del raggiungimento degli obiettivi finali in materia di energia da fonti rinnovabili, individuando fin da subito quegli obiettivi intermedi indispensabili al conseguimento degli obiettivi obbligatori del 2020;

a prevedere, fin dalla manovra di bilancio in corso di approvazione in Parlamento, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie – attualmente del tutto insufficienti – indispensabili per l'attuazione di efficaci politiche fiscali e industriali per il risparmio energetico e la promozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a non prorogare ulteriormente il termine – già differito con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 entro il quale applicare la norma, prevista dalla legge finanziaria per il 20'08, che ha disposto l'obbligo per le nuove costruzioni dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

---

#### **G/1781/3/14**

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premesso che:

l'Italia produce annualmente 250.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mon-



diale di nocciole con oltre un milione di tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale) e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatossine nella frutta a guscio, modificando il Regolamento CE 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

come noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatossine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatossine sono genotossiche e cancerogene»;

in materia è già stata presentata l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta e che pertanto si richiama;

considerato inoltre che:

la situazione fito-sanitaria della nocciola turca che registra un contenuto particolarmente elevato di aflatossine desta forti preoccupazioni, e che in un futuro molto prossimo la qualità europea delle nocciole si abbasserà notevolmente mettendo a rischio la competitività nell'Unione Europea della nocciola italiana «made in Italy» con rilevanti danni a tale sistema produttivo italiano, in assenza di decise e tempestive azioni di europee di contrasto alle misure di sovvenzione ed ai fenomeni di concorrenza sleale in atto nei Paesi terzi che determinano minori costi di produzione e con controlli inadeguati in campo sanitario;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative adeguate in sede europea affinché la Commissione europea accerti l'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia ordinarie previste dai regolamenti 3285/94 e 519/94, anche ipotizzando l'adozione di specifiche misure di salvaguardia temporanee, e ad attivare un osservatorio permanente sulle nocciole anche al fine evitare situazioni di cartello tra operatori commerciali e di rafforzare i controlli qualitativi e sanitari alle frontiere.

---

#### **G/1781/4/14**

DI GIOVAN PAOLO, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premessi che:

il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086 ritenendo che talune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalle leggi 66/2001 e 112/2004 e dal decreto legislativo 177/2005 (testo unico della radiotelevisione) siano in contrasto con la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), con la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza);

dopo varie revisioni il dividendo digitale è stato suddiviso in 21 parti (ossia il *multiplex* dove si possono trasmettere fino a 4 canali in qualità *standard*) per ogni area regionale o provinciale autonoma, ed ha assegnato ben 3 canali digitali alle tv per ogni canale in precedenza posseduto nell'analogico;

la suddetta suddivisione delle frequenze digitali non è stata accolta dalla Commissione Europea che ha avviato un'ulteriore procedura per l'Italia, in ambito televisivo e, per ovviare alla quale, il Ministero per le comunicazioni ha disposto alla gara pubblica per 5 canali nazionali;

le frequenze così assegnate d'ufficio sono passate da 21 a 16 limitando il numero dei partecipanti;

la Commissione Europea ha, altresì, imposto di regolare un tetto massimo di 5 reti per ogni televisione presente in precedenza sull'analogico e che, a tutt'oggi, manca una più incisiva disciplina in materia;

il dividendo dovrebbe ordinare 4 reti per la Rai e 4 per Mediaset, 3 per Telecom Italia Media, 2 per il Gruppo Espresso e una sola per Europa 7, D-Free (che ospita solo reti Mediaset) e Rete Capri e se la Rai o Mediaset si vedranno assegnata una quinta frequenza nazionale, dovranno cedere il 40 per cento della capacità trasmissiva a operatori «indipendenti»;

il dividendo sarà valido solo per un arco di tempo iniziale, perché le 5 frequenze in gara potranno essere riacquistate dopo un periodo di tempo fissato dall'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con pericolo di riproduzione di condotta anticoncorrenziale e duopolistica.

impegna il Governo:

ad intraprendere le iniziative, anche di natura regolamentare e legislativa, necessarie a rendere la disciplina per l'assegnazione delle nuove frequenze digitali pienamente conforme alle normative e indicazioni comunitarie in materia.

---

**G/1781/5/14**

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premessi che:

al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è affidato il compito di approfondire le tematiche riguardanti la partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea, coordinando tra loro i Ministri interessati alle materie poste, di volta in volta, all'ordine del giorno delle sue riunioni;

che il disegno di legge comunitaria viene esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, il cui testo non appare di agevole comprensione in quanto non vengono evidenziate in modo più puntuale le iniziative ed i provvedimenti assunti dal Governo, e che pertanto rimane aperta la riflessione sull'opportunità di un suo esame separato rispetto al disegno di legge comunitaria in considerazione della profonda differenza dei due documenti e per garantire la possibilità di un effettivo controllo politico sull'operato del Governo;

considerata la scarsa frequenza delle riunioni del CIACE e la concentrazione su pochi temi con il venire meno del ruolo generale e sistematico di coordinamento nella formazione della posizione italiana sulle materie trattate in ambito comunitario;

considerato altresì l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che richiede un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l'operato del CIACE sia reso rispondente alle nuove necessità discendenti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

---

**G/1781/6/14**

DI GIOVAN PAOLO, VITA, Anna Maria SERAFINI, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premessa l'importanza della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (Direttiva senza frontiere) recepita con la legge 6 agosto 1990, n. 223, e del Codice di autoregolamentazione Tv e minori del 1997;

impegna il Governo:

a confermare, sviluppare e dare esecuzione al predetto quadro regolamentare al fine di garantire un sistema dei media a misura di bambino e quindi una regolamentazione del sistema radiotelevisivo e degli altri mezzi di comunicazione conforme ai seguenti principi regolatori:

a) favorire il recepimento della direttiva 2007/65/CE che modifica da ultimo la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, con particolare riguardo al capitolo V specificatamente dedicato alla tutela dei minori;

b) prevedere che le comunicazioni commerciali audiovisive non arrechino pregiudizio fisico e morale ai minori e, pertanto:

1) evitare di indurre nei bambini abitudini e comportamenti che possano essere nocivi per la loro salute e per la loro corretta formazione, con particolare riferimento ai programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

2) prevedere forme di collaborazione con il sistema scolastico per l'educazione dei minori ad una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva;

3) favorire, attraverso la concessione di agevolazioni, produzioni di campagne pubblicitarie orientate al consumo di prodotti mirati allo sviluppo morale, psichico e fisico dei minori;

4) favorire e incrementare una costante ed attenta valutazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla programmazione dei prodotti radiotelevisivi destinati ai minori.

---

### **G/1781/7/14**

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

impegna il Governo:

a favorire il pronto recepimento della Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), allo stato

non inclusa nell'allegato B di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del provvedimento.

---

**G/1781/8/14**

Massimo GARAVAGLIA

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerata la fase di profonda crisi economico-finanziaria che il nostro sistema industriale sta attraversando e la difficoltà di reperimento di risorse che le nostre imprese hanno sul mercato finanziario;

considerata la conseguente difficoltà a far fronte agli impegni di pagamento verso i fornitori;

considera che per le imprese più piccole è essenziale per la propria sopravvivenza mantenere un flusso di circolante netto costante e quindi vedere rispettati i termini di pagamento da parte dei propri clienti;

considerato che già la legge 18 giugno 1998, n. 192 prevede la fissazione di precisi termini di pagamento per i contratti di subfornitura e precise penali per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali;

considerato che anche negli altri Paesi europei, ad esempio la Francia, si stanno introducendo norme più severe in tema di sanzioni alle imprese che non rispettano i termini di pagamento,

impegna il Governo:

a tutelare le imprese italiane, in particolare le piccole e medie, introducendo sanzioni severe per le aziende che non rispettano i termini di pagamento verso i propri fornitori, sul modello di norme introdotte da altri Stati europei, ad esempio la Francia.

---

**G/1781/9/14**

BOLDI

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato l'AS 1781 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

premessi che:

la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, già recepita dagli Stati membri ed in

particolare dallo Stato italiano, con lo scopo di riconoscere la priorità, a livello comunitario, della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

con il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, e con i successivi provvedimenti di attuazione sono stati definiti gli adempimenti procedurali ai fini dell'autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

in particolare nel settore fotovoltaico il nostro Paese potrebbe sviluppare una filiera italiana di eccellenza, sfruttando le proprie peculiari caratteristiche climatiche, e pertanto il Governo ha adottato politiche di incentivazione allo scopo di utilizzare al meglio le risorse disponibili;

tali politiche di incentivazione, che discendono direttamente da quelle europee, agevolano e sostengono la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, evitando sistematicamente di porre limiti alla costruzione degli impianti;

tale modello di sviluppo spesso entra in conflitto con quello dello sviluppo agricolo che mette al centro la qualità e la valorizzazione del territorio nonché la cultura del rispetto dell'ambiente con il rilancio del *made in Italy*;

molti comuni intravedono la necessità di una regolamentazione dell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare di quelli fotovoltaici, allo scopo di evitare il consumo indiscriminato del terreno agricolo per l'installazione di tali impianti che, spesso, in ragione dei contributi e incentivazioni statali e comunitari hanno un rendimento economico maggiore rispetto alla coltivazione dei terreni;

il legislatore nazionale, nel recepire le norme comunitarie in materia di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, ha ritenuto opportuno riservare alla tutela del patrimonio rurale e paesaggistico italiano una specifica priorità, allo scopo prevedendo all'articolo 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 387/2003, che gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili programmabili e non programmabili, "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", manella relativa ubicazione "si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale" ai sensi delle norme in materia di protezione delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

pur in presenza di norme di principio che vanno nella direzione di conservare e di rafforzare le prioritarie specificità ambientali, rurali ed agroalimentari del territorio tipico nazionale, purtroppo le suddette iniziative comunali rischiano concretamente di vanificarsi e di essere contestate a livello regionale e soprattutto a livello comunitario, in quanto le direttive comunitarie, e le conseguenti norme statali di recepimento, nonostante le sopraccitate norme di principio nazionali per il migliore utilizzo dei suoli

ai fini dello sviluppo delle fonti rinnovabili e per l'installazione dei relativi impianti, nei fatti, non risultano tuttora puntualmente esplicitate con pertinenti atti esecutivi che dispongano confini e limiti;

impegna il Governo:

a promuovere apposite iniziative di indirizzo alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, dirette a permettere la regolamentazione, da parte dei comuni, dell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare di quelli fotovoltaici, allo scopo di evitare il consumo indiscriminato del terreno agricolo per l'installazione di tali impianti;

ad emanare, sentite le competenti organizzazioni agricole nazionali e le associazioni che tutelano le produzioni designate dalle denominazioni di origine e quelle biologiche nonché le associazioni di promozione del turismo rurale, norme di indirizzo per i comuni, dirette a regolamentare la compatibilità delle installazioni di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili nei territori agricoli, con le necessità di dare debita priorità ai principi in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

---

## COMITATO PARLAMENTARE

### **di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 9 dicembre 2009

*Presidenza del Presidente*  
Margherita BONIVER

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### **Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione**

(Deliberazione di una proroga del termine)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa in merito alla proroga al 31 dicembre 2010 del termine dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione il cui termine scade il 31 dicembre 2009.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 31 dicembre 2010.

Il Comitato approva

#### **Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Cipro il 12 e 13 novembre 2009**

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Comitato a Cipro il 12 e 13 novembre scorso (*allegato*).

*(Il Comitato prende atto).*

*La seduta termina alle ore 15,10.*



**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,25.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A CIPRO  
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO  
(12-13 novembre 2009)**

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2009 una delegazione del Comitato si è recata in missione a Cipro.

Il primo giorno, giunta a Larnaca, la delegazione del Comitato si è trasferita al Centro di permanenza per immigrati sito nella località di Kofinou, lungo la strada che conduce a Nicosia. Si tratta di una struttura adibita all'accoglienza di soli richiedenti asilo, dal momento che nell'isola non esistono centri di identificazione ed espulsione: coloro che non hanno titolo a rimanere in territorio cipriota sono infatti trattenuti in regime carcerario.

Il Centro di Kofinou, che ha una capienza massima di 120 posti, al momento della visita della delegazione contava solo 20 ospiti presenti, in attesa dell'esame delle rispettive domande di asilo: nelle more, le autorità cipriote non esercitano controlli stringenti sui richiedenti, che sono infatti liberi di circolare e di cercare lavoro, che trovano soprattutto nei settori dell'agricoltura, della ristorazione e della manovalanza. L'esame delle domande, a cura del Ministero dell'Interno, dura da 1 a 6 mesi, durante i quali gli ospiti hanno diritto al vitto e ad un sussidio di 85 euro mensili. Il sussidio sale a 250 euro per i rifugiati che non sono accolti nel Centro e quindi provvedono autonomamente alla soluzione alloggiativa: in entrambi i casi, peraltro, il sussidio è sospeso laddove il titolare trovi un'occupazione regolarmente retribuita, ma alto è comunque il rischio dello sfruttamento del lavoratore «al nero».

Rispondendo ad alcune domande poste dai parlamentari della delegazione, i responsabili del Centro hanno chiarito che esso non è presidiato dalle forze dell'ordine in quanto gli ospiti sono liberi di entrare ed uscire: certo, non sono mancati momenti di tensione tra esponenti di diverse etnie o nazionalità, ed in questi casi l'Ufficio per la prevenzione sociale del Ministero, che gestisce il Centro, si rivolge alla vicina caserma della polizia. È anche possibile disporre in questi casi l'allontanamento dalla struttura di soggetti particolarmente esagitati, ma non è prevista l'espulsione dal Paese: il rischio è che comunque l'immigrato attraversi la «linea verde» ed entri nel territorio dell'autoproclamata repubblica turco-cipriota del

Nord, che è fuori dal controllo dei greco-ciprioti e risulta pertanto permeabile a flussi di entrata ed uscita di clandestini.

Successivamente, la delegazione si è trasferita a Nicosia, dove ha incontrato presso il Parlamento alcuni membri della Commissione Affari interni, guidata dal Presidente Ioannis Larnaris, che ha inteso sottolineare la comunanza delle problematiche migratorie per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e soprattutto per quelli aderenti al cd. Gruppo Quadro, di cui ha lodato le iniziative diplomatiche: poiché la cooperazione in questa materia è molto importante, ha auspicato un allargamento dello stesso Gruppo Quadro al fine di sensibilizzare sempre di più l'Unione europea nelle attività di prevenzione e contrasto alla clandestinità.

Il Presidente della delegazione italiana, on. Margherita Boniver, nel ringraziare per l'accoglienza ricevuta, ha ricordato il senso delle precedenti missioni che il Comitato Schengen ha svolto nel corso del 2009 proprio nei Paesi del cd. Gruppo Quadro, con i quali è forte l'interesse a rinsaldare un legame politico sui temi dell'immigrazione e dell'asilo, e con la consapevolezza che l'Italia è stata essa stessa Paese di origine di emigrazione per motivi economici ed oggi conta circa 5 milioni di immigrati regolari e 700 mila clandestini.

Nel consesso comunitario gli obiettivi prioritari da perseguire sono il rafforzamento dell'agenzia FRONTEX, la definizione di una politica comune dell'asilo, nonché adeguate strategie per il *resettlement* dei rifugiati e iniziative di cooperazione per incentivare i rimpatri volontari.

In particolare sull'asilo ritiene necessario superare quella clausola del Trattato di Dublino che impone all'interessato di formulare la domanda di asilo nel territorio del Paese di arrivo, ed auspica la tempestiva attivazione dell'Ufficio europeo per l'asilo, che tra l'altro Cipro si candida ad ospitare.

Il Governo italiano è riuscito, grazie alla stipula dell'accordo italo-libico a Bengasi, ad ottenere in pochi mesi un drastico calo, di oltre il 90 per cento, nell'afflusso di clandestini che via mare giungevano sulle coste di Lampedusa: resta tuttavia il problema generale di una pressione migratoria verso l'Europa che proviene dal sud del mondo, con molteplici implicazioni umane, politiche, socio-economiche e di sicurezza.

Il Presidente Larnaris, nel ricordare la collocazione geografica di Cipro nel Mediterraneo, si è quindi soffermato sulla specificità della situazione politica dell'isola, divisa in due dalla cd. linea verde che per 180 chilometri separa la repubblica greco-cipriota dal territorio del Nord, occupato dal 1974 dai turco-ciprioti: si tratta del 37 per cento del territorio insulare, completamente fuori controllo della Repubblica e da cui proviene il 90 per cento dell'immigrazione clandestina di origine asiatica. Gli irregolari partono in realtà dalla Turchia, che non coopera all'attuazione degli accordi di riammissione in quanto non vi è riconoscimento reciproco delle due entità politiche: resta infatti problematico un reale controllo da parte

di FRONTEX, perché la linea verde non è una vera frontiera e non è possibile incentivare rimpatri volontari.

A Cipro insistono al momento circa 100.000 stranieri, di cui un quarto clandestini: a fronte delle scarse risorse economiche, giungono moltissime richieste di asilo (allo stato, ne sono pendenti circa 1.500). Occorrerebbe quindi un sostanziale supporto dell'Unione europea, e certamente a ciò gioverebbe ospitare l'Ufficio europeo per l'asilo.

L'on. Ivano Strizzolo ha espresso l'auspicio che Cipro possa risolvere al più presto l'annosa questione del territorio occupato, con l'aiuto dell'Europa e dell'Italia. Lo scopo della missione del Comitato Schengen è proprio quello di consolidare le relazioni diplomatiche tra gli Stati più esposti ai flussi migratori affinché l'Unione europea, pur nella ordinaria dialettica politica di ogni Paese membro, si faccia maggiormente carico della gestione dei molteplici risvolti dell'immigrazione.

Rispondendo ad alcuni quesiti posti dal Senatore Piergiorgio Stiffoni, il Presidente Larnaris ha ricordato l'enorme afflusso di richieste di asilo che negli anni passati giungeva da immigrati provenienti da Paesi dell'ex Unione Sovietica: oggi le domande, pur diminuite, sono comunque ancora tante per un'isola, che ha più che mai bisogno di attingere a maggiori fondi europei per cercare di organizzare ulteriori punti di accoglienza e fronteggiare l'esborso corrispondente all'erogazione dei sussidi.

Negli ultimi anni è certamente aumentata l'incidenza della criminalità, specie di quella giovanile nelle scuole ed anche ad opera di stranieri. Sullo sfondo c'è sempre la questione turca, che finora non ha trovato soluzioni soddisfacenti: Cipro si augura di non dover ricorrere all'esercizio del diritto di veto per quanto concerne l'ingresso della Turchia nell'Unione europea, e confida piuttosto in più incisive iniziative diplomatiche dei 27 membri che già ne fanno parte.

Venerdì 13 novembre la delegazione si è recata al Ministero dell'Interno, dove ha incontrato il Ministro cipriota Neoklis Sylikiotis: questi ha espresso apprezzamento per i rapporti bilaterali tra i due Paesi, nonché per le valide iniziative diplomatiche da essi assunte nell'ambito del cd. Gruppo Quadro, al quale va ascritto il merito di amalgamare comuni istanze politiche in seno all'Unione europea, la cui azione in materia migratoria non può essere finora giudicata del tutto soddisfacente. Positiva è dunque la pressione esercitata dagli Stati del Gruppo Quadro, che auspica possa presto allargarsi a Francia e Spagna.

Ciò potrebbe favorire la definizione di accordi europei con la Libia e la Turchia, che per Cipro costituiscono obiettivi primari unitamente al rafforzamento dell'agenzia FRONTEX ed al cd. *burden sharing* tra gli Stati membri in materia migratoria, che deve avere più peso nel prossimo Programma di Stoccolma: nel Consiglio europeo riunitosi lo scorso mese di giugno si è iniziato a discutere di *resettlement*, ma ci si è limitati a lanciare un programma pilota su base esclusivamente volontaria che non

sembra abbia riscosso grande successo e che certamente non corrisponde alle aspettative di Cipro.

Il nervo scoperto è chiaramente la autoproclamata repubblica di Cipro Nord, da cui proviene la maggioranza di flussi clandestini a causa della totale impossibilità di controllo da parte della Repubblica di Cipro sulla «linea verde».

La delegazione italiana si è associata alle considerazioni formulate dal Ministro Sylikiotis, sia in ordine all'efficacia delle iniziative del cd. Gruppo Quadro, sia in merito alla necessità di porre in essere una più organica politica comune in materia di immigrazione ed asilo, con particolare riferimento alla esigenza di addivenire a veri e propri accordi comunitari di riammissione con i Paesi da cui originano i principali flussi: al di là della questione cipriota, della cui delicatezza e complessità la delegazione è pienamente consapevole, per governare un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione per motivi economici bisogna mettere in campo coraggiosi programmi di cooperazione globale.

Pur apprezzandosi il primo tentativo di giungere tra Paesi europei a forme volontarie di redistribuzione dei rifugiati, e pur plaudendo all'allestimento dei primi voli *charter* europei per il rimpatrio di clandestini identificati ed espulsi, non si può non auspicare la conclusione di protocolli più cogenti, a partire dalla indispensabile modifica del Trattato di Dublino, nella parte in cui rende obbligatorio presentare la richiesta di asilo nel territorio dello Stato di primo arrivo. A ciò potrebbero giovare l'istituzione dell'Ufficio europeo per l'asilo, e l'implementazione delle funzioni svolte dall'agenzia FRONTEX, che solo recentemente ha visto aumentare sensibilmente il proprio bilancio a 85 milioni di euro.

Il Ministro Sylikiotis si è detto consapevole che l'Italia, nelle sedi ufficiali, appoggia Malta nella candidatura ad ospitare l'Ufficio europeo per l'asilo, ma l'importante è che esso sia allocato in un Paese del Mediterraneo, proprio per la sua valenza simbolica. Non va però dimenticato che Cipro, estrema frontiera orientale del Mediterraneo, non può beneficiare delle attività di FRONTEX e dei fondi europei per le frontiere esterne proprio a causa del fatto che la linea verde non è una frontiera dell'area Schengen, e poiché la Turchia non coopera all'attuazione degli accordi di riammissione è più che mai necessario giungere quanto prima ad un accordo tra la Turchia stessa e l'Unione europea, che finora ha lasciato Cipro da sola nell'affrontare la questione.

La delegazione è poi tornata al Parlamento per incontrare il suo Presidente, l'on. Marios Garoyian, che ha richiamato l'importanza delle relazioni parlamentari ai fini dell'intensificazione della cooperazione tra gli Stati membri, specie tra quelli che si affacciano sul Mediterraneo: in questo senso valuta positivamente l'incontro che il giorno precedente la delegazione italiana ha avuto con i parlamentari della Commissione affari interni.

Pur apprezzando le iniziative del cd. Gruppo Quadro, non può negare che la visita della delegazione del Comitato Schengen cade in un momento molto difficile per Cipro, a causa dello stallo nel negoziato con l'autoproclamata repubblica del Nord a maggioranza turco-cipriota: dalla linea verde transita invero la gran parte dei clandestini in arrivo nella Repubblica di Cipro.

Il mantenimento dell'esercito turco al di là della linea verde e la presenza di 180.000 coloni importati dalla madrepatria costituiscono elementi sufficienti per affermare che la Turchia non rispetta il diritto internazionale e le risoluzioni dell'ONU, al punto da mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa della Repubblica di Cipro.

La delegazione italiana ha espresso comprensione per la difficile situazione politica di Cipro, ben rappresentata dal Presidente Garoyan anche con asserzioni molto esplicite: nel contesto generale del fenomeno migratorio, che riguarda milioni di esseri umani in fuga da povertà ed instabilità, la specificità di Cipro è sotto gli occhi di chi ha la possibilità di varcare la linea verde e mettere a confronto due mondi diversi.

La cooperazione italo-cipriota, che a sua volta è tributaria dell'impulso politico proveniente dal cd. Gruppo Quadro, è dunque molto importante e trascende la sola questione migratoria: dopo la caduta del muro di Berlino e l'abbattimento della frontiera a Gorizia nel 2004, si può sostenere che a Cipro resiste l'ultimo muro nel cuore dell'Europa, il cui superamento risponde però ad un evidente interesse strategico dell'Unione europea, che pertanto deve impegnarsi alacremente per la risoluzione della questione turco-cipriota.

L'ultimo incontro della delegazione si è svolto con il *Permanent Secretary* del Ministero degli Esteri, Amb. Emiliou, che ancora una volta si è soffermato sulla stretta cooperazione tra i due Paesi in materia migratoria, nell'ambito delle positive iniziative di recente assunte dal cd. Gruppo Quadro.

La delegazione italiana, dopo avere brevemente descritto gli incontri precedenti e la visita al Centro di permanenza di Kofinou (in cui si denota un'ottima organizzazione), ha argomentato che il contrasto alla clandestinità e la gestione dei richiedenti asilo sono le due sfide principali da raccogliere nel consesso comunitario.

Il Gruppo Quadro ha avuto il merito di collocare l'immigrazione tra le priorità dell'agenda politica dell'Unione europea, nella cui sede occorre con forza perseguire almeno tre obiettivi strategici: il rafforzamento dell'agenzia FRONTEX, la stipula di accordi europei di riammissione con i Paesi di origine dei flussi e l'istituzione dell'Ufficio europeo per l'asilo. A questi va aggiunta la necessaria revisione del Trattato di Dublino nella parte in cui prescrive che il rifugiato presenti la domanda di protezione nel Paese in cui giunge per primo.

Con il Trattato di Bengasi, e le conseguenti attività di pattugliamento e riaccampamento recentemente poste in essere, l'Italia è riuscita a

contrastare il 90 per cento degli arrivi via mare dalla Libia sulle proprie coste, ma è evidente che l'aver reso impercorribili una o più rotte dell'immigrazione clandestina rende inevitabile la ricerca di canali di approdo alternativi, magari proprio verso la frontiera orientale dell'Europa e quindi verso Cipro.

A tale proposito l'Ambasciatore Emiliou, pur giudicando positivamente ogni accordo finalizzato a contenere la pressione migratoria e pur non riscontrando, al momento, un maggior afflusso di clandestini via mare verso Cipro come conseguenza del pattugliamento congiunto delle coste libiche, non può non invocare con forza l'esigenza che la Turchia cooperi attivamente alla risoluzione della annosa questione della Repubblica del Nord: una volta superata la disputa sulla sovranità territoriale, un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia arresterebbe il flusso di immigrati che transita dalla linea verde, su cui la Repubblica di Cipro non può esercitare alcun controllo, e che FRONTEX non può pattugliare non trattandosi di frontiera esterna dell'area Schengen.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 9 dicembre 2009

*Presidenza del Vicepresidente*  
Vincenzo DE LUCA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia dott. Alberto Michele Cisterna**

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Alberto Michele Cisterna, Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia, che ringrazia per la sua presenza.

Alberto Michele CISTERNA, *Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO (PdL) e il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Alberto Michele CISTERNA, *Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Cisterna per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.



*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.*

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

**Audizione dei Sindaci di Aversa, Casal di Principe, Casaluce, Castel Volturno, Giugliano, Maddaloni, Nola, San Marcellino e Trentola Ducenta**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in oggetto.

Domenico CIARAMELLA, *Sindaco di Aversa*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Gennaro CORONELLA (PdL) e Gerardo D'AMBROSIO (PD) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Domenico CIARAMELLA, *Sindaco di Aversa*, risponde ai quesiti posti.

Cipriano CRISTIANO, *Sindaco di Casal di Principe*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO (PdL) e Stefano GRAZIANO (PD) e i senatori Gennaro CORONELLA (PdL) e Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Cipriano CRISTIANO, *Sindaco di Casal di Principe*, risponde ai quesiti posti.

Nazzaro PAGANO, *Sindaco di Casaluce*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Paolo RUSSO (PdL).

Nazzaro PAGANO, *Sindaco di Casaluce*, risponde ai quesiti posti.

Francesco NUZZO, *Sindaco di Castel Volturno*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Gennaro CORONELLA (PdL), il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, i senatori Vincenzo NESPOLI (PdL) e Cosimo IZZO (PdL), i deputati Paolo RUSSO (PdL) e Stefano GRAZIANO (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PdL).

Francesco NUZZO, *Sindaco di Castel Volturno*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni PIANESE, *Sindaco di Giugliano in Campania*, svolge una relazione.

Michele FARINA, *Sindaco di Maddaloni*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il senatore Vincenzo NESPOLI (PdL), i deputati Paolo RUSSO (PdL) e Stefano GRAZIANO (PD).

Michele FARINA, *Sindaco di Maddaloni*, risponde ai quesiti posti.

Geremia BIANCARDI, *Sindaco di Nola*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente* e Paolo RUSSO (PdL).

Geremia BIANCARDI, *Sindaco di Nola*, risponde ai quesiti posti.

Pasquale CARBONE, *Sindaco di San Marcellino*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Cosimo IZZO (PdL) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Pasquale CARBONE, *Sindaco di San Marcellino*, risponde ai quesiti posti.

Nicola PAGANO, *Sindaco di Trentola Ducenta*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano GRAZIANO (PD) e il senatore Gennaro CORONELLA (PdL).

Nicola PAGANO, *Sindaco di Trentola Ducenta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia i sindaci intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 9 dicembre 2009

**41ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Andrea PASTORE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Mantovani, accompagnato dalla dottoressa Suriano e dal dottor Di Capua.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso; pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Mantovani**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 2 dicembre.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, con particolare riferimento all'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato e integrato dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009.

Il sottosegretario MANTOVANI ricorda in primo luogo il recente intervento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il D.P.R. n. 211 del 2008, nonché l'attività svolta ai fini dell'attuazione dell'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, con la ricognizione normativa delle disposizioni legislative anteriori al 1970 da mantenere in vigore nell'ambito del procedimento cosiddetto «taglia-leggi». Per quanto concerne il procedimento «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge 112 del 2008, riferisce come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia verificato l'impossibilità di procedere alla fusione, trasformazione o soppressione degli enti pubblici non economici vigilati, a causa della natura delle funzioni svolte: si è quindi realizzato un riordino fondamentalmente volto a razionalizzarne gli organi, prevedendo una riduzione dei componenti degli organi collegiali – come richiesto dalla normativa vigente – salvaguardandone la funzionalità. Con un unico atto regolamentare sono riordinati l'Aero Club d'Italia, l'Istituto nazionale per gli studi e le esperienze di architettura navale (INSEAN), l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nonché le 25 autorità portuali esistenti. Come ha rilevato il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione dell'audizione del 18 novembre scorso, la disciplina recata dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 presenta problemi interpretativi non irrilevanti, con particolare riferimento agli enti esclusi dal meccanismo di soppressione generalizzata: tale aspetto rileva sia per le autorità portuali, espressamente indicate tra le categorie di enti escluse dall'articolo 26, comma 1, primo periodo, sia per l'INSEAN, il quale dovrebbe ugualmente ritenersi escluso per la sua natura di ente di ricerca e dunque anch'esso rientrante tra le categorie di cui al medesimo articolo 26, comma 1, primo periodo. Tuttavia, all'approssimarsi del termine del 31 ottobre 2009, trascorso il quale si sarebbe determinata la soppressione degli enti non riordinati ai sensi del secondo periodo del richiamato articolo 26, il Ministero delle infrastrutture e trasporti – pur nella convinzione che gli enti ora richiamati rientrassero tra le categorie escluse dalla «ghigliottina» – ha proceduto al loro riordino a fini cautelari.

Dà quindi conto, nel dettaglio, del riordino dell'INSEAN, con particolare riferimento alla riduzione nella misura del 30 per cento nella composizione del suo consiglio direttivo e alle conseguenti contrazioni della spesa. Dopo aver ricordato come l'8ª Commissione permanente del Senato stia esaminando in sede ristretta iniziative di riforma della legislazione in materia portuale che incidono anche sulla disciplina delle autorità portuali, segnala che per queste ultime la diminuzione nel numero di componenti degli organi collegiali nella misura indicata dall'articolo 2, comma 634 della legge finanziaria 2008 non consente di salvaguardarne la funzionalità

senza compromettere la rappresentatività delle categorie interessate: riferisce quindi circa la riduzione dei membri del comitato portuale (da 21 a 16), nonché nel numero dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti (da 3 a 1), con conseguenti risparmi di spesa. Per l'ENAC è prevista la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali in misura del 30 per cento circa, salvaguardando la funzionalità degli organi stessi, nonché ulteriori misure di razionalizzazione dell'attività amministrativa e riduzione delle spese: in particolare, viene modificata la disciplina concernente gli incarichi del presidente, del direttore generale e del consiglio di amministrazione; dopo aver riferito circa i risparmi concernenti l'ENAC, sottolinea come sia, invece, particolarmente limitata l'incisività del riordino dell'Aereo Club d'Italia, già oggetto negli ultimi anni di una radicale riorganizzazione.

Rispondendo a un quesito dell'onorevole LOVELLI (PD), il sottosegretario MANTOVANI precisa che il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre scorso su cui ha appena riferito prescinde, per quanto riguarda le autorità portuali, dal loro eventuale riordino con atto legislativo primario.

Il presidente PASTORE, nell'apprezzare l'ingente opera che il Governo sta realizzando, sottolinea come il meccanismo «taglia-enti» sia indirizzato in maniera precipua a realizzare una contrazione delle spese: i risparmi conseguenti a ciascun riordino, come attualmente quantificati, possono apparire non significativi se considerati singolarmente, tuttavia egli ritiene che il procedimento in atto risponda all'improcrastinabile esigenza di riconsiderare l'assetto complessivo degli enti pubblici. Rileva come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non abbia utilizzato i regolamenti in via di adozione per riordinare, sotto il profilo sostanziale, le funzioni, le procedure e conseguentemente le strutture degli enti. Ricorda infine l'incertezza interpretativa insita nell'articolo 26 comma 1 del decreto-legge n. 112, con particolare riferimento all'efficacia delle esclusioni indicate nel suo primo periodo e all'assenza di un termine per l'approvazione definitiva dei regolamenti stessi, prefigurando un possibile intervento normativo a tale scopo.

L'onorevole Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), nell'unirsi a quanto rilevato – in particolare – dal Presidente, chiede se si intenda procedere a un riordino sostanziale, in termini di funzioni, procedimenti e strutture, anche alla luce dei concomitanti processi di riforma dell'attività delle pubbliche amministrazioni secondo modelli di misurazione e valutazione delle *performance*.

Il sottosegretario MANTOVANI, rispondendo ai quesiti posti, concorda nel ritenere particolarmente problematica l'interpretazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112, al quale non ha posto rimedio una prima circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei ministri; sottoli-

nea come il criterio prioritario seguito nell'attuale fase di riordino sia stato quello economico, finalizzato a conseguire una riduzione delle spese. Conclude auspicando interventi chiarificatori sull'ambito di applicazione delle disposizioni in materia, ribadendo come si sia nel frattempo privilegiato un intervento volto a scongiurare il rischio della soppressione degli enti vigilati.

Il presidente PASTORE, dopo aver osservato come la potestà regolamentare di riordino consenta a suo giudizio di intervenire anche su ambiti sostanziali della disciplina degli enti oggetto di riordino, ringrazia il Sottosegretario e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 9 dicembre 2009

**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CURSI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite:*

**(1908) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1828) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004**: parere favorevole.



## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

**Seduta congiunta con le**

**Commissioni III e IV riunite della Camera dei deputati**

**(III - Affari esteri e comunitari)**

**(IV - Difesa)**

*Giovedì 10 dicembre 2009, ore 13,30*

#### ***PROCEDURE INFORMATIVE***

Comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulle strategie e sugli sviluppi della partecipazione italiana alla missione ISAF.

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 dicembre 2009, ore 8,30*

#### ***IN SEDE REFERENTE***

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).
- e delle petizioni nn. 900 e 918 e ad esso attinenti.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 10 dicembre 2009, ore 9

**IN SEDE CONSULTIVA****I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Esame congiunto del disegno di legge:**

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

**III. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).
- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).

- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150).

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 dicembre 2009, ore 9,15 e 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria» (n. 147)

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).

- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).
  - Marco FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (263).
  - GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (754).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

*Giovedì 10 dicembre 2009, ore 8,30*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione del direttore generale delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella.
-



